



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 3 ottobre 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2001, n. 0213/Pres.

Associazione sportiva «Clark Club» - Udine. Approvazione dello Statuto sociale e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 8685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2001, n. 0240/Pres.

Fondazione «Falcon Vial - Fabbrici - Morassutti» - S. Vito al Tagliamento (Pordenone). Depubblicazione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

pag. 8688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0281/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 69 e seguenti. Approvazione del «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio».

pag. 8691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 agosto 2001, n. 0292/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), della legge regionale 56/1978. Approvazione.

pag. 8695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 10 e 11. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 196/1997 e ad associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economi-

co e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

pag. 8697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0300/Pres.

Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri. Approvazione.

pag. 8699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 agosto 2001, n. 0315/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001.

pag. 8700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2001, n. 0331/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999. Approvazione integrazione.

pag. 8703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2001, n. 0336/Pres.

Associazione «Chamber Music - Trio di Trieste». Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 8704

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0337/Pres.

Legge regionale 15/1991. Modificazioni all'elenco delle strade interdette al pubblico transito nel territorio della giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

pag. 8706

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0338/Pres.

Legge regionale 15/1991. Modifica per i Comuni di Sauris e di Ampezzo all'elenco delle strade interdette al pubblico transito nel territorio della giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo.

pag. 8710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0339/Pres.

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede ad Azzano Decimo (Pordenone). Modifiche Statuto sociale.

pag. 8712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0340/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura adottato dal Comune di Ragogna.

pag. 8714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0341/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura adottato dal Comune di Majano.

pag. 8716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0342/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura adottato dal Comune di Colloredo di Monte Albano.

pag. 8717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0343/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 39. - Rinnovo del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito nel Friuli-Venezia Giulia.

pag. 8718

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2001, n. 156/SASM.

Approvazione del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 2000 della Comunità montana della Carnia.

pag. 8719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2001, n. 157/SASM.

Approvazione del programma-stralcio per l'anno 2000 della Comunità montana Valli del Natisone.

pag. 8720

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA 20 settembre 2001, n. 1146.

Bando di concorso a n. 13 borse di studio per laureati che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

pag. 8721

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
13 agosto 2001, n. EST. 875-D/ESP/4527. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

pag. 8727

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
13 agosto 2001, n. EST. 876-D/ESP/4527 (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

pag. 8729

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
13 agosto 2001, n. EST. 877-D/ESP/4527.(Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi

da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

pag. 8729

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
13 agosto 2001, n. EST. 878-D/ESP/4527. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

pag. 8730

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
24 agosto 2001, n. 389.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Angoris» in Cormons.

pag. 8731

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
24 agosto 2001, n. 390.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Braidacurti» in Sesto al Reghena.

pag. 8734

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
24 agosto 2001, n. 391.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Ai Boschi GO 1» in San Canzian d'Isonzo.

pag. 8736

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 agosto 2001, n. 392.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Madrìsio di Varmo UD 28» in Madrìsio di Varmo.

pag. 8738

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 agosto 2001, n. 393.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10 comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2011 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale denominata «Valle Noghera» nella Riserva di caccia di Grado.

pag. 8740

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 agosto 2001, n. 394.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Cà Aussa» in Terzo di Aquileia.

pag. 8742

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 28 agosto 2001, n. 395.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «La Muzzanella» in Marano Lagunare.

pag. 8744

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 28 agosto 2001, n. 396.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Giarine» in Fogliano Redipuglia.

pag. 8746

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione della società «Cooperativa fra pescivendoli piccola società cooperativa a r.l.» di Trieste.

pag. 8748

Iscrizione della società cooperativa «Micooperi 2000 - società cooperativa a r.l.» di Cervignano del Friuli al Registro regionale delle cooperative.

pag. 8748

Iscrizione della società cooperativa «La Margherita società cooperativa sociale a r.l.» di Magnano in Riviera nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

pag. 8748

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8748

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 8748

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Goetta».

pag. 8748

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero n. 3 di San Carlo.

pag. 8749

Comune di Socchieve. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 8749

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 Servizio del libro fondiario
 Ufficio tavolare di
 TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Barcola. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 13 luglio 2001.

pag. 8749

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
 STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
 COMUNITA' EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 203
 dell'1 settembre 2001)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2001.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e le Province autonome di Trento e Bolzano. Comunicato.

pag. 8750

AGENZIE DELLE ENTRATE

DECRETO 5 luglio 2001.

Attivazione degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno. Comunicato.

pag. 8750

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste - Tolmezzo (Udine):

Avviso di acquisizione dei sedimi - FIO 83 sub 7 - Viabilità forestale di servizio «Pieltinis - Novarza» in Comune di Sauris.

pag. 8750

Comune di Ovaro (Udine):

Avviso asta pubblica per la fornitura di gasolio da

riscaldamento per vari immobili comunali.

pag. 8751

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Area compresa tra le vie IX Giugno, Ceriani, Desenibus e Bixio.

pag. 8751

Comune di Montebelluna (Treviso):

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto comunale.

pag. 8751

E.N.E.L. Distribuzione S.p.a. - Direzione Triveneto - Esercizio di Trieste:

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nei Comuni di Codroipo e di Sedegliano.

pag. 8753

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Venzone.

pag. 8754

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Pavia di Udine.

pag. 8754

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Udine.

pag. 8754

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Ovaro.

pag. 8755

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Tarvisio.

pag. 8755

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Buia.

pag. 8755

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Gemona del Friuli.

pag. 8756

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Gonars.

pag. 8756

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nei Comuni di Ovaro e Prato Carnico.

pag. 8756

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nei Comuni di Ruda e Campolongo al Torre.

pag. 8757

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Pagnacco.

pag. 8757

Provincia di Pordenone :

Deliberazione della Giunta provinciale 23 agosto 2001, n. 223. Ditta: Autodemolizioni Mozzon S.n.c. di Zoppola. Progetto di variante dell'impianto di autorottamazione: approvazione e autorizzazione alla realizzazione delle opere.

pag. 8757

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di neurologia riservato al personale beneficiario della legge 29 dicembre 2000 n. 401.

pag. 8760

Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T. - Trieste:

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di funzionario con profilo professionale funzionario ingegnere.

pag. 8769

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2001, n. 0213/Pres.

Associazione sportiva «Clark Club» - Udine. Approvazione dello Statuto sociale e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 19 luglio 2000, successivamente integrata con nota del 16 marzo 2001, con cui il Presidente della Associazione sportiva «Clark Club», avente sede in Udine, via S. Valentino 8, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo Statuto, come risultante dall'atto costitutivo dell'Associazione del 10 aprile 1992;

VISTO il predetto atto costitutivo, a rogito del dott. Chiara Contursi, notaio in Udine, n. rep. 45882, racc. 5319, ivi registrato il 21 aprile 1992 al n. 1737;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificchino l'Associazione come istituzione nel settore dell'attività sportiva;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 10 maggio 2001, n. 2263/Risp.-V;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1742 del 24 maggio 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto dell'Associazione sportiva

«Clark Club», con sede in Udine, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

- L'associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
«CLARK CLUB»

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

Art. 1

E' costituita l'associazione:

«Clark Club»

Art. 2

L'associazione ha sede in Udine alla via San Valentino n. 8.

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di promuovere ed esercitare il gioco del calcetto agevolando l'attività agonistica e perseguendo le finalità della F.I.G.C. in tale disciplina. L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude alla fine dell'annata calcistica.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6

Sono soci le persone di maggiore età od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'associazione.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art. 7

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle palestre gestite dall'associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità od indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da non meno di quattro membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere,

il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Consigliere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è devoluto ai membri del Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo dell'associazione dell'avviso di

convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata in Udine, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 15

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 20

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile ed alle norme vigenti della F.I.G.C. e della Lega competente.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2001, n. 0240/Pres.

Fondazione «Falcon Vial - Fabbrici - Morassutti» - S. Vito al Tagliamento (Pordenone). Depubblicizzazione e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;

- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12, 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la domanda del 6 settembre 2000, Prot. n. 273/1, successivamente integrata con note del 3 novembre 2000, n. 358/1 e del 2 marzo 2001 n. 60/1, con la quale il Presidente della Fondazione «Falcon Vial - Fabbrici - Morassutti», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a S. Vito al Tagliamento (Pordenone), ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il Regio decreto 10 giugno 1900, con il quale l'Asilo infantile «Antonietta e Giovanni Fabbrici» di S. Vito al Tagliamento è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto, il Regio decreto 2 novembre 1902, con il quale l'Istituto agrario «Falcon Vial» di S. Vito al Tagliamento è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto e il Regio decreto 20 ottobre 1949, con il quale l'Asilo infantile «Gian Paolo e Federico Morassutti» di Madonna di Rosa in S. Vito al Tagliamento è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, n. 95 del 20 dicembre 1979, con il quale è stata disposta la fusione delle tre Istituzioni sopra citate ed è stato approvato lo Statuto della nuova Istituzione denominata «Fondazione Falcon Vial - Fabbrici - Morassutti»;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che la Fondazione in parola, rientra nelle previsioni dell'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, promossa ed amministrata da privati, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 29 del 1° agosto 2000, con cui il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha espresso la volontà di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del vigente Statuto;

VISTI i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza espressi dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 4160 del 27 marzo 2001 e dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 3216 del 1° marzo 2001;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1900 del 13 giugno 2001;

DECRETA

- L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti», con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è depubblicizzata.

- E' approvato lo Statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

- La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 19 giugno 2001

TONDO

STATUTO DELLA FONDAZIONE «FALCON VIAL - FABRICI - MORASSUTTI»

CAPO I ORIGINE - SCOPI - MEZZI

Art. 1

Constatato che nell'ambito comunale esistono tre fondazioni aventi una finalità comune fondamentale e cioè l'educazione morale, civile e religiosa dei ragazzi e fanciulli di ambo i sessi.

Rilevato che tali fondazioni traggono la loro origine rispettivamente:

- a) l'Istituto «Falcon Vial» dal testamento olografo 4 marzo 1896 della fu Lucia Falcon vedova Vial;
- b) l'Asilo infantile «Antonietta e Giovanna Fabrici dai testamenti del fu Giovanni Fabrici» 25 e 26 ottobre 1897;
- c) l'Asilo infantile «Gian Paolo e Federico Morassutti» per atto di liberalità del comm. Federico Morassutti.

Valutato che le finalità previste dai tre Statuti possono così essere meglio soddisfatte si procede alla fusione delle tre fondazioni.

La nuova fondazione che si denomina «Fondazione Falcon Vial-Fabrici-Morassutti» ha la sua sede in S. Vito al Tagliamento.

Art. 2

La fondazione ha per scopo di curare gratuitamente, nei limiti dei mezzi disponibili, l'educazione morale, civile e religiosa di giovani, ragazzi e fanciulli di ambo i sessi che versino in condizioni di bisogno e siano residenti nel Comune di S. Vito al Tagliamento.

Tale finalità sarà curata con la scelta più opportuna ed efficace dei mezzi seguenti:

- a) accoglimento di bambini di ambo i sessi in sezioni di scuola materna, somministrando loro una refezione quotidiana;
- b) accoglimento nei locali della fondazione di ragazzi e ragazze di associazioni di carattere sussidiario aventi comunque per scopo l'educazione morale, civile e religiosa degli stessi;
- c) corsi diurni e/o serali di preparazione professionale in modo particolare per il settore agrario;
- d) borse di studio che consentano di studiare presso le scuole pubbliche per il conseguimento del diploma e/o della laurea in scienze agrarie;
- e) corsi di recupero per il completamento della scuola dell'obbligo;

f) ogni altra iniziativa che abbia per fine l'aggiornamento professionale particolarmente l'aggiornamento professionale agrario.

La fondazione può, inoltre, affiancare e sostenere analoghe iniziative pubbliche locali, previa convenzione.

Se vi saranno posti e locali disponibili, saranno accolti nelle sezioni di scuola materna anche fanciulli non bisognosi residenti nel Comune così come saranno ammessi a frequentare i corsi di cui al comma II, lettere c) ed e), giovani non bisognosi residenti nel Comune oppure nei Comuni vicini, purchè compresi nella provincia di Pordenone, previo pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, il cui ricavato servirà per un miglior perseguimento delle finalità della fondazione.

Art. 3

Salve le preferenze di legge, nell'accoglimento dei bambini alle sezioni di scuola materna e nell'ammissione ai corsi dei giovani, sarà data la precedenza a coloro i quali non hanno congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e si trovino in condizioni di maggior abbandono.

Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 4

Nelle varie attività della fondazione è vietata ogni diversità di trattamento fra quanti vengono accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento, salvo quello inerente alle varie età e condizioni fisiche.

Art. 5

L'ente provvede alle proprie finalità:

- a) con le entrate patrimoniali;
- b) con le rette pagate dai giovani, ragazzi e bambini non poveri;
- c) con i sussidi di enti pubblici e di privati;
- d) con qualunque altro reddito eventuale non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione stabilirà, in relazione ai mezzi di cui dispone l'istituzione, il numero dei fanciulli e ragazzi da ammettere gratuitamente, nonché la realizzazione delle altre iniziative.

Art. 7

Qualora risulti che qualcuno sia stato aiutato indebitamente, o per aver congiunti tenuti a provvedere ed

in grado di farlo o per altre cause, l'amministrazione può ripetere da chi di diritto l'aiuto erogato.

CAPO II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

L'Istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione composto di sette membri compreso il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal parroco pro-tempore della parrocchia di S. Vito o da persona di sua fiducia;
- b) da un rappresentante della famiglia Morassutti o da persona delegata dalla famiglia stessa;
- c) da due cittadini nominati dal Consiglio comunale di S. Vito al Tagliamento, uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
- d) da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale su terne proposte dal parroco-arcidiacono.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano inoltre, con voto consultivo, le persone alle quali sono demandati compiti direttivi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, nonché, per i problemi delle singole scuole materne, i rappresentanti dei genitori.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Presidente eleggendolo fra i suoi componenti.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La loro opera è gratuita.

Art. 9

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina e in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Art. 10

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

CAPO III ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei

mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente sia per una domanda sottoscritta da almeno tre componenti il Consiglio stesso, sia per invito del Sindaco o dell'Autorità di vigilanza.

Art. 12

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si faranno per appello nominale e a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Art. 14

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione della fondazione ed al suo regolare funzionamento; accetta eventuali donazioni e oblazioni; delibera i Regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'istituzione.

CAPO IV RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

Art. 15

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, salvo riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V MANDATI DI PAGAMENTO - FIRMA

Art. 16

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, del Segretario e del Consigliere appositamente delegato.

In caso di impedimento, la firma del Consigliere

delegato può essere sostituita da quella del membro più anziano di età del Consiglio di amministrazione.

Art. 17

Il servizio di esazioni e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative ed i Regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 19

Con l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione cessano automaticamente dalla loro carica, i componenti dei Consigli di amministrazione delle tre fondazioni.

Art. 20

I Presidenti dei Consigli di amministrazione, prima di cessare dalla loro carica, sono tenuti a predisporre una relazione sullo stato economico e patrimoniale della istituzione presieduta.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2001, n. 0281/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 69 e seguenti. Approvazione del «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il comma 69 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale, di un contributo a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.) del Friuli-Venezia Giulia per l'attivazione mediante convenzioni con Istituti bancari e di credito operanti in Regione, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti

degli interventi «de minimis»;

CONSIDERATO che il comma 70 dello stesso articolo 7 della citata legge regionale 4/2001 prevede che la Giunta regionale determina le modalità di effettuazione degli interventi che, nel caso di specie, devono assumere - in forza di quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - la forma del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali turistiche e di servizio (articolo 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

CONSIDERATO che i contenuti di detto Regolamento corrispondono alle finalità della legge, nell'ambito di una specifica competenza attribuita ai CON.GA.FI. in forza del più generale principio del decentramento delle funzioni contenuto nella legge n. 241/1990 e, più in generale, nella c.d. «riforma Bassanini»;

RILEVATO che gli interventi, disciplinati dal Regolamento sopra ricordato, rientrano nei limiti «de minimis»;

RITENUTO legittimo ed opportuno procedere all'approvazione del Regolamento medesimo, anche al fine di mettere a disposizione degli operatori del terziario uno strumento fortemente innovativo e potenzialmente utile al rafforzamento delle strutture aziendali;

RICHIAMATI:

- l'articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
- l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2330 del 13 luglio 2001;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

DECRETA

E' approvato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 70, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il «Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (articolo 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 26 luglio 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 367*

Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (articolo 7, commi 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4).

Art. 1

Finalità dell'intervento regionale

1. L'Amministrazione regionale eroga ai Consorzi Garanzia Fidi tra le imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.) di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, contributi da impiegare ed utilizzare al fine di consentire l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo.

2. I CON.GA.FI. mettono a disposizione degli Istituti bancari e creditizi che si convenzionano con gli stessi, mezzi finanziari al fine di attivare finanziamenti agevolati al comparto turistico, commerciale e di servizi.

Art. 2

Forme dell'intervento agevolativo

1. I CON.GA.FI., a seguito dell'intervento da parte dell'Amministrazione regionale, mettono a disposizione degli istituti bancari e creditizi convenzionati, disponibilità finanziarie nella forma di un abbattimento degli interessi pari al massimo a 4 punti percentuali, al fine di consentire alle istituzioni bancarie di erogare il finanziamento del prestito partecipativo a tasso ridotto.

2. L'abbattimento in conto interessi del tasso del prestito partecipativo non può in ogni caso essere inferiore allo 0,1%, anche nel caso di una diminuzione dei tassi d'interesse a livello europeo. Il tasso di interesse è pari all'Euribor a tre mesi, più lo spread bancario, meno il 4% di abbattimento massimo.

Art. 3

Beneficiari dei finanziamenti

1. Possono essere soggetti beneficiari del prestito partecipativo tutte le piccole e medie imprese che esercitano l'attività nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, iscritte presso i Registri delle imprese delle C.C.I.A.A.

2. Sono altresì finanziabili anche le imprese che gestiscono le attività di servizio a supporto del turismo, del commercio e del tempo libero.

3. I soggetti beneficiari devono essere costituiti in forma di Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice.

4. Le Società in accomandita semplice possono richiedere il finanziamento nella forma del prestito partecipativo in caso di utilizzo del finanziamento per l'intera durata, e con la possibilità di recedere, solo previa restituzione degli interessi ricevuti in relazione all'abbattimento in conto interessi.

5. L'impresa richiedente può beneficiare del prestito partecipativo una sola volta nel corso di tre anni, entro il limite massimo di lire 500 milioni.

6. Nell'ipotesi in cui un'impresa richieda, dopo tre anni, un nuovo finanziamento, l'erogazione può avvenire soltanto nel limite della differenza tra l'importo richiesto e la quota di capitale già versata.

Art. 4

Destinazione e importi minimi e massimi dei finanziamenti

1. Gli Istituti bancari e creditizi utilizzano le risorse finanziarie del prestito partecipativo per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese di cui all'articolo 3.

2. Il prestito partecipativo consente alle imprese, attraverso un finanziamento a medio termine agevolato di capitalizzare l'azienda o aumentare il capitale sociale, anche per realizzare un programma di investimento.

3. Il finanziamento può essere al massimo pari al 75% dell'investimento indicato dall'impresa che deve essere compreso tra lire 200 milioni e lire 500 milioni.

Art. 5

Durata massima ed entità dei finanziamenti

1. Le operazioni di finanziamento a medio termine agevolabile devono avere una durata pari a 5 anni, con possibilità di usufruire di un preammortamento di 1 anno.

Art. 6

Limiti degli interventi

1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente Regolamento devono essere attivati nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime «de minimis», in applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 7

Procedura di utilizzo del finanziamento

1. I CON.GA.FI. deliberano le modalità di funzionamento dei rapporti con gli istituti bancari o creditizi attraverso apposite convenzioni.

2. I CON.GA.FI. possono nominare o utilizzare un Comitato composto da 3 o 5 membri, o utilizzare il Comitato esecutivo già attualmente operativo per l'attività istituzionale, al fine di deliberare in merito alla domanda di accesso al prestito partecipativo.

3. I CON.GA.FI. possono istituire Comitati a livello inter provinciale, composti da 1 a 3 membri per ciascun Congafi al fine di deliberare congiuntamente o monitorare lo strumento del prestito partecipativo e predisporre le proposte di modifica dello stesso.

4. Il Comitato del CON.GA.FI. di cui al comma 2 delibera, a maggioranza, l'approvazione della domanda del soggetto richiedente e invia la delibera e la documentazione raccolta all'Istituto bancario per l'erogazione del finanziamento.

5. Se la domanda del soggetto richiedente viene accolta dal CON.GA.FI., tale soggetto può ottenere l'abbattimento in conto interessi; se la domanda non viene accolta, il soggetto richiedente può ripresentarla con una integrazione di documentazione diretta alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al prestito partecipativo.

6. Il Comitato del CON.GA.FI. si riunisce di regola ogni 30 giorni, o almeno ogni 60 giorni, in relazione alle domande pervenute e da istruire.

7. Il Comitato del CON.GA.FI. può prevedere la presenza di membri esterni di consulenza nella gestione dello strumento finanziario del prestito partecipativo.

8. Il Comitato CON.GA.FI. deve entro la scadenza del 31 ottobre di ogni anno impegnare tutti i fondi di propria competenza. Nel caso in cui i Comitati CON.GA.FI. non impegnino le somme a disposizione, tali importi vengono restituiti all'Amministrazione regionale ed erogati in favore degli altri CON.GA.FI., in proporzione alle percentuali di divisione riportate all'articolo 12 del presente Regolamento.

9. Il CON.GA.FI., una volta ricevuto l'assenso da parte della banca convenzionata, eroga l'importo relativo all'abbattimento in conto interessi all'istituto bancario stesso.

Art. 8

Ulteriori parametri del finanziamento

1. I piani di ammortamento per la determinazione dell'agevolazione in conto interessi devono essere sviluppatisi a rate semestrali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

2. La rata del piano d'ammortamento deve prevedere una quota interessi a tasso Euribor a tre mesi incrementato della commissione bancaria ed abbattuto di 4 punti percentuali che non potrà, in ogni caso scendere sotto la soglia dello 0,1%, anche nel caso di una diminuzione dei tassi d'interesse a livello europeo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 9

Procedure, verifiche e rendicontazione

1. Al fine di consentire la verifica dell'andamento dei flussi di credito agevolato attivati e di rendicontare lo stesso, il CON.GA.FI., con periodicità semestrale, alle date del 30 giugno e 31 dicembre, deve comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo:

- a) un prospetto evidenziante i conferimenti di contributi da parte dell'Amministrazione regionale supportato da idonea documentazione;
- b) un prospetto evidenziante l'utilizzo dei contributi, con l'indicazione di:
 - 1) impresa finanziata,
 - 2) importo del finanziamento,
 - 3) banca finanziatrice,
 - 4) importo prelevato, data e valuta delle disponibilità regionali conferite;
- c) un prospetto evidenziante la consistenza finale dei contributi non impiegati; quest'ultimo come risultato dei prospetti precedenti;
- d) un prospetto evidenziante gli aumenti di disponibilità in relazione agli interessi maturati sulle disponibilità stesse ed ai casi di cessazione di erogazione del contributo;
- e) un prospetto evidenziante le richieste di nuovi contributi da parte del CON.GA.FI.

Art. 10

Rapporti con il sistema bancario convenzionato

1. I CON.GA.FI. gestiscono il rapporto con il sistema bancario e devono stipulare con le istituzioni bancarie e creditizie che ne fanno richiesta, apposita convenzione, al fine di consentire alle stesse, con assunzione del rischio a loro carico, l'erogazione dei finanziamenti alle imprese previste dal presente Regolamento.

2. L'Istituto bancario o creditizio convenzionato si impegna a segnalare l'estinzione del prestito partecipativo al momento dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata da parte del soggetto beneficiario, alle condizioni e all'applicazione del contratto di finanziamento.

3. L'istituto bancario o creditizio segnala al CON.GA.FI.:

- a) il pagamento delle rate relative al prestito partecipativo,
- b) i casi di restituzione anticipata del prestito partecipativo,
- c) i casi di procedure concorsuali, con esclusione della liquidazione volontaria,
- d) le variazioni societarie e le altre variazioni soggettive o oggettive di qualsiasi natura, purché rilevanti per l'operazione di finanziamento del soggetto beneficiario.

Art. 11

Responsabilità

1. L'organismo gestore del prestito partecipativo è il CON.GA.FI. che si assume tutte le responsabilità connesse con la gestione dello stesso.

2. Il CON.GA.FI. invia copia delle delibere del CON.GA.FI. stesso e degli Istituti bancari o di credito alla Direzione regionale del commercio e del turismo, che può richiedere in ogni momento del procedimento chiarimenti od integrazioni.

Art. 12

Ripartizione dei fondi tra i CON.GA.FI.

1. La ripartizione dei fondi stanziati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a favore dei CON.GA.FI. provinciali avviene in maniera paritaria.

2. La ripartizione di cui al comma 1 può essere soggetta a revisione, prendendo come primo parametro di riferimento il numero delle imprese iscritte al registro delle imprese al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

Controlli e accertamenti

1. La documentazione relativa alle delibere del CON.GA.FI. e dell'Istituto bancario o di credito convenzionato, devono essere inviate in copia, alla Direzione regionale del commercio e del turismo. Le delibere, in originale, con tutta la documentazione richiesta per l'approvazione della domanda di concessione del prestito partecipativo, devono essere conservate presso i competenti organi deliberanti.

2. La Direzione regionale del commercio e del turismo si riserva la facoltà di effettuare, presso i CON.GA.FI. e gli Istituti bancari o di credito convenzionati, o presso le imprese beneficiarie del finanziamento, accertamenti a campione, ispezioni, verifiche, inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati, con un limite minimo annuale del 10%.

Art. 14

Clauseole di salvaguardia

1. Le condizioni di abbattimento del tasso di interesse del presente Regolamento possono essere oggetto di revisione ove venissero modificate sostanzialmente le condizioni di mercato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 agosto 2001, n. 0292/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), della legge regionale 56/1978. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22;

VISTO l'elaborato quale parte integrante della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2984 del 10 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre 1997, al Registro 2, foglio 67, con la quale si è provveduto a sostituire il Capo III del Titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta delibera n. 497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo recate dall'articolo 1 della precitata legge regionale 56/1978;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 5 giugno 1998, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998, al Registro 1, foglio 394, con la quale si è provveduto a modificare la predetta delibera n. 2984/1997;

VISTO il proprio decreto n. 0228/Pres. del 5 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, Registro 1, foglio 30, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56»;

RITENUTA l'opportunità di modificare il Regolamento sopra menzionato, riproponendo in via permanente, quali criteri di finanziamento delle sovvenzioni

previste dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978, i parametri introdotti per l'anno 2000 - dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e lasciando altresì inalterati quelli già adottati per le sovvenzioni previste dalla lettera c) dell'articolo 1 della ripetuta legge regionale 56/1978;

RITENUTA in particolare l'opportunità di riservare quote distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di cui rispettivamente alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978 e di ripartire altresì, nell'ambito del finanziamento richiesti ai sensi della lettera a) medesima, le quote di stanziamento da destinarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole e a favore degli organismi che operano nel campo della cooperazione agricola;

RITENUTO altresì, allo scopo di una più organica e comprensibile lettura dei criteri di cui trattasi, che sia opportuno provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di un nuovo testo regolamentare;

RITENUTO peraltro di non includere nella ridefinizione dei predetti criteri, come già avvenuto in occasione delle precedenti deliberazioni, la fattispecie di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della più volte citata legge regionale 56/1978, sia in quanto non sono mai pervenute richieste di finanziamento in merito, sia in quanto si tratta di iniziative di divulgazione e assistenza tecnica, materie attualmente riconducibili alle fattispecie di cui alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

VISTO il «Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Italia (2000-2006)», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1595 del 2 giugno 2000 in attuazione del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, in base al quale, per la determinazione della P.L.V., si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agroforestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare gli articoli 12 e 30;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2341 del 13 luglio 2001;

DECRETA

E' approvato il nuovo «Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56», di cui al testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 6 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 14 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 43*

«Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56»

Art. 1

1. I richiedenti le sovvenzioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, devono essere suddivisi nelle seguenti due categorie:

- a) organismi che svolgono attività di sviluppo e di assistenza nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonché organismi che curano lo sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola;
- b) altri organismi, associazioni ed enti che richiedano sovvenzioni per attività gestionali o per specifici programmi rivolti all'agricoltura regionale.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle sovvenzioni o, in caso di delega ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificata dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 18/1996, devono essere fissate le rispettive aliquote dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da destinarsi a ognuna delle due categorie di cui al comma 1.

Art. 2

1. Con l'atto di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere fissate le aliquote dello stanziamento, riservato alla categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da assegnarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) e a favore degli organismi che operano nel settore della cooperazione agricola.

Art. 3

1. Lo stanziamento destinato alle OO.PP.AA., deve essere ulteriormente ripartito, riservandone il 10% agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale e il 90% a quelli operanti a livello provinciale.

2. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'80% dello stanziamento rispettivamente riservato deve essere suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole, a ognuno di essi aderente, la cui Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il residuo 20% deve invece essere suddiviso tra i richiedenti medesimi in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con P.L.V. uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione totale da assegnare a ciascuna organizzazione od organismo richiedente deve risultare pertanto dalla somma dei due importi così ricavati.

3. Per la determinazione della P.L.V. si deve fare riferimento al volume di affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente.

4. Il numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione professionale od organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti due scaglioni di P.L.V. così come determinati ai sensi dei commi 2 e 3, deve essere all'uopo comunicato dai soggetti medesimi, mediante dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante.

Art. 4

1. Per la concessione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'ammontare delle sovvenzioni medesime deve essere determinato in uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile, sia per quanto riguarda le spese gestionali che per i programmi specifici; detta percentuale non può comunque eccedere il 90% della spesa ammissibile stessa.

Art. 5

1. E' ammessa la compensazione degli importi tra le ripartizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 qualora ricorrano condizioni di disponibilità di fondi all'interno delle ripartizioni medesime.

Art. 6

1. Ai fini di una valutazione complessiva, devono essere prese in considerazione le domande pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.

Art. 7

1. Il Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2000, n. 0228/Pres., registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, al Registro 1, foglio 30, è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 10 e 11. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 196/1997 e ad associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», con particolare riferimento all'articolo 7, comma 10, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché ad associazioni, aventi sede legale in regione e purché costitutesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, con specifica priorità per gli interventi volti all'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti;

VISTO il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

RITENUTO di dare attuazione al comma 11, articolo 7, della citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale dispone che i criteri e le modalità di concessione dei contributi in oggetto sono stabiliti con Regolamento;

VISTO il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2462 del 20 luglio 2001;

DECRETA

- E' approvato il «Regolamento concernente criteri

e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10», nel testo allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 11 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 363*

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10.

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1:

- a) le società di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196;
- b) le associazioni legalmente riconosciute, aventi nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo di favorire l'inserimento economico e sociale dei lavoratori.

2. Per accedere al contributo il beneficiario deve possedere, altresì, i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale, nonché sede effettiva della propria struttura decisionale ed organizzativa, nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) essere stato legalmente costituito entro il 31 dicembre 2000.

Art. 3

Contributo «de minimis»

1. I contributi sono concessi secondo la regola del «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 4

Ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 70% delle spese ammissibili, fatto salvo il rispetto del limite di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad uno stesso soggetto non può superare 100.000 EUR in un periodo di tre anni.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a programmi d'interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia.

2. Sono in particolare ammissibili le spese concernenti:

- a) la realizzazione di banche dati relative a lavoratori dei quali si vuole favorire l'inserimento economico e sociale;
- b) la realizzazione di banche dati relative alle aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia interessate a dare occupazione ai lavoratori di cui alla lettera a);
- c) l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori di cui alla lettera a);
- d) le iniziative finalizzate alla ricerca ed alla sele-

zione di lavoratori da occupare in aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia;

e) le iniziative di informazione ed orientamento dei lavoratori di cui alla lettera a).

Art. 6

(Domande di contributo)

1. I soggetti interessati presentano domanda di contributo alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) relazione illustrativa del programma di interventi per il quale si chiede il contributo;
- b) preventivo delle spese, con l'indicazione dei mezzi con i quali s'intende farvi fronte;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10 e dal presente Regolamento;
- d) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti di priorità di cui all'articolo 7.

Art. 7

Criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nonché per la rendicontazione della spesa

1. I contributi sono concessi con priorità ai soggetti che attuino i programmi d'interventi di cui all'articolo 5, comma 1, favorendo l'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti.

2. Il requisito di cui al comma 1 è dimostrato, ai fini del presente regolamento, dalla stipula di apposite convenzioni con le associazioni dei corregionali all'estero in cui sono determinate le modalità d'intervento e le iniziative idonee ad assicurare un trattamento di favore agli emigrati del Friuli-Venezia Giulia ed ai loro discendenti.

3. Fatto salvo il criterio di cui al comma 1, i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Il contributo è erogato a seguito della presentazione di una relazione illustrativa del programma d'interventi effettuato, nonché di copia non autenticata della documentazione di spesa, quietanzata ed annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta ai documenti in originale.

5. L'Amministrazione regionale ha comunque facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione dei documenti originali di cui al comma 4.

6. A richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 70% dell'importo totale concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

7. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello ammesso a contributo, in sede di pagamento la quota di finanziamento è ridotta in relazione all'importo rendicontato.

Art. 8

Obblighi del beneficiario

1. Eventuali modifiche del programma d'interventi ammesso a contributo devono essere richieste alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, e possono essere realizzate solo a seguito di autorizzazione da parte di quest'ultima.

Art. 9

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti richiedenti presentano domanda alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 6.

2. La concessione e l'erogazione del contributo avvengono con le modalità di cui all'articolo 7.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 agosto 2001, n. 0300/Pres.

Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO l'articolo 41, comma 1 della citata legge regionale n. 7/2000, per cui i beneficiari degli incentivi regionali devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 41, il quale dispone che ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi;

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 recante «Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica»;

RAVVISATA la necessità di semplificare la rendicontazione della spesa sostenuta per gli interventi di edilizia sovvenzionata realizzati dalle A.T.E.R. con fondi regionali al fine di ridurre la quantità di documentazione cartacea che attualmente viene richiesta;

VISTA la deliberazione giuntale n. 724 del 9 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti in data 9 maggio 2001, Registro 1, foglio 153, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento straordinario n. 11 del 6 luglio 2001, con la quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici da attuare per l'anno 2001;

CONSIDERATO che la citata deliberazione ha previsto la predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina della rendicontazione da parte delle A.T.E.R. dei contributi e finanziamenti gravanti sul bilancio regionale, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e ritenuto di approvarlo;

VISTO lo Statuto regionale, come da ultimo modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2558 del 27 luglio 2001;

DECRETA

- E' approvato il «Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e

farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 349*

Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri.

Art. 2

Rendicontazione della spesa

1. Documentazione da produrre per la rendicontazione di spese sostenute per acquisizioni di beni immobili:

a) copia conforme del contratto d'acquisto riportante gli estremi di registrazione o titolo equipollente.

2. Documentazione da produrre, entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, per la rendicontazione di spese sostenute per interventi edilizi:

a) Per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52:

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato ed asseverata dal direttore dell'A.T.E.R. che attesti:

1.1 la regolarità dei rapporti tra l'A.T.E.R. e l'amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

1.2 la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;

1.3 il rispetto delle disposizioni normative che

disciplinano la realizzazione dell'intervento;

1.4 l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento.

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, e copia della relativa approvazione.

b) Per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/1991:

1) elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione, resa dal Direttore dell'A.T.E.R., che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.

3. Rimane facoltà della Direzione regionale richiedere in qualsiasi momento la documentazione originale e disporre ispezioni.

Art. 3

Procedimenti in corso

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 agosto 2001, n. 0315/Pres.

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 99 septies della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 come aggiunto dall'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con

qualifica non inferiore a Segretario a specifici corsi di aggiornamento;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 «Bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - Bilancio di previsione per l'anno 2001» la quale ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa 765, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.15.1.163, l'importo di lire 30.000.000 per la realizzazione delle precitate attività;

RITENUTO, per le finalità che precedono, di dover adottare apposito Regolamento cui attenersi nella gestione delle spese di cui trattasi;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato», ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

ASSUNTO il parere del Comitato dipartimentale per gli Affari istituzionali nella seduta del 13 aprile 2001 sul testo regolamentare predisposto dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1228 del 13 aprile 2001 come modificata e integrata con successive delibere n. 1653 dell'11 maggio 2001, n. 2165 del 6 luglio 2001 e n. 2589 del 3 agosto 2001;

DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 356*

Regolamento recante norme per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, per le esigenze

operative del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

Spese del Servizio autonomo per i rapporti internazionali

1. Le spese dirette che il Servizio autonomo per i rapporti internazionali sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

- a) personal computer, anche portatili, stampanti e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;
- b) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonché strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori;
- c) macchine da calcolo ed altre macchine d'ufficio nonché ogni altro dispositivo o bene che si renda necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;
- d) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, nonché quotidiani, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a banche dati on-line, anche mediante abbonamento.
- e) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

4. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare l'importo di lire 8.000.000.

5. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito al comma 4.

Art. 2

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti

internazionali dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 3

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3:

- a) i preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 4

Ricorso ad un solo contraente

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità o specificità della fornitura;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquisire materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stese condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale,

di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso ai sensi della 7 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su disposizione del Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 6

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione della regolarità di fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto per mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7

Gestione dei beni mobili

1. Al Vice consegnatario del Servizio autonomo per i rapporti internazionali è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal

presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 agosto 2001, n. 0331/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999. Approvazione integrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»

VISTO in particolare l'articolo 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità, per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, Registro 1, foglio 12, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui al suddetto articolo 26 della citata legge regionale 30/1999;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al Direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo Regolamento, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettera a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti in data 9 ottobre 2000, Registro 1, foglio 39, con il quale è stata approvata una integrazione al Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia;

CONSIDERATE le difficoltà interpretative sulle validità annuale della licenza di caccia e dei pagamenti annui della relativa tassa di concessione governativa che, potendo avere date diverse, hanno ingenerato dubbi sul periodo di copertura realizzato con il versamento della tassa, facendo ritenere ad alcuni che tale effetto si estendesse fino alla data indicata sul bollettino di conto corrente postale perciò anche oltre la data di scadenza indicata sulla licenza;

CONSIDERATO che tali difficoltà interpretative hanno comportato, per alcuni cacciatori, la regolarizzazione del pagamento della tassa di concessione governativa in ritardo rispetto alla data del 15 maggio 2001;

ATTESO che tale ritardo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso Regolamento, comporta la decadenza dell'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza per l'impossibilità di dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;

VALUTATO che il superamento di pochi giorni del termine per la dimostrazione dei requisiti non modifica la procedura amministrativa conseguente, attesa l'ulteriore scadenza del 31 maggio, di cui all'articolo 3, comma 3, del Regolamento, per la consegna al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria dell'elenco dei cacciatori da parte dei Direttori delle riserve di caccia;

RITENUTO pertanto ragionevole stabilire, per l'annata venatoria 2001-2002, quale termine per il possesso dei requisiti richiesti, la data del 22 maggio 2001;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 3 agosto 2001;

DECRETA

è approvata l'integrazione del «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 e successivamente integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, con l'inserimento, all'articolo 13 bis, del seguente comma che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

«2. Per l'annata venatoria 2001-2003 il possesso, alla data del 22 maggio 2001, dei requisiti di cui al comma 1 deve essere dimostrata al Servizio autonomo per la gestione faunistico e venatoria entro il 31 dicembre 2001.»

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta, disposizione come integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 14 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 44*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2001, n. 0336/Pres.

Associazione «Chamber Music - Trio di Trieste». Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 4 aprile 2001, successivamente integrata con nota del 9 luglio 2001, con cui il Presidente della Associazione «Chamber Music - Trio di Trieste», avente sede in Trieste, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto approvato dalla Assemblea degli associati del 26 febbraio 2001;

VISTO il verbale di deposito del suddetto statuto, a rogito della dott. Daniela Dado, notaio in Trieste, rep. n. 55688, racc. 3882;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano l'Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 31 luglio 2001, prot. n. 7398/3 ISCU3;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2728 del 28 agosto 2001;

DECRETA

- E' approvato lo statuto della Associazione «Chamber Music - Trio di Trieste» con sede in Trieste nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

- L'associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 settembre 2001

TONDO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «CHAMBER MUSIC - TRIO DI TRIESTE»

Art. 1

E' costituita l'Associazione «Chamber Music - Trio di Trieste», in seguito definita A.C.M., con sede in Trieste, via Mazzini, 12. L'A.C.M. è una Associazione non governativa, apartitica e apolitica, senza scopi di lucro e agisce come libera associazione nazionale di individui e organizzazioni, aderenti agli scopi dell'A.C.M.

Art. 2

La durata dell'Associazione è fissata sino al 30 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

Art. 3

Gli scopi dell'A.C.M. sono:

- organizzare, pubblicizzare e curare lo svolgimento del Concorso Musicale per complessi da camera con pianoforte, denominato «Premio Trio di Trieste», Concorso che si propone di onorare a livello nazionale ed internazionale il nome del Trio di Trieste
- organizzare e/o partecipare all'organizzazione di manifestazioni, concerti e rassegne musicali, sia in Italia che all'estero, anche con la sigla sintetica A.C.M.

Art. 4

Possono far parte dell'A.C.M. individui o associazioni ed enti nazionali, regionali o internazionali quali:

- Soci onorari,
- Soci benemeriti,
- Soci sostenitori,
- Soci ordinari.

Gli aspiranti Soci ordinari, benemeriti e sostenitori devono presentare richiesta scritta al Comitato esecutivo, il quale, vagliate le domande, s'impegna a fornire una risposta entro i quindici giorni successivi. Decadono dalla qualità di Socio coloro che il comitato esecuti-

vo riterrà compiano attività contrarie alle finalità dell'associazione, che col loro atteggiamento rechino pregiudizio al decoro della medesima o che non rispettino le norme del presente Statuto.

I Soci onorari saranno nominati dal comitato esecutivo tra le personalità di chiara fama, nel mondo della cultura note per il loro interesse agli scopi dell'Associazione.

Potranno rientrare tra i Soci sostenitori e benemeriti persone singole o enti che diano un contributo finanziario di particolare rilievo, in grado di contribuire in maniera sostanziale alle spese sostenute dall'Associazione per le sue attività.

Gli enti pubblici o le amministrazioni pubbliche saranno equiparate a Soci benemeriti versando una quota di 15 milioni.

Art. 5

I Soci ordinari sono tenuti a versare una quota sociale annua di almeno lire 100.000, i Soci sostenitori una quota sociale annua di almeno lire 500.000 e i Soci benemeriti una quota sociale annua di almeno lire 1.000.000. Tutti i Soci devono versare il contributo entro il mese di gennaio.

Art. 6

Gli organi dell'A.C.M. sono:

- Comitato esecutivo,
- Assemblea dei Soci.

Il Comitato esecutivo è composto da un numero minimo di cinque e massimo di nove membri. Il Comitato stesso elegge nel suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario generale e il Tesoriere.

Il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri del Comitato esecutivo possono essere riconfermati dall'assemblea.

In caso di rinuncia di componenti del Comitato, essa ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti. In tal caso, la maggioranza dei componenti rimasti in carica provvede a sostituire i mancanti. I soggetti così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venga meno per rinuncia la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, esso rimane transitoriamente in carica, provvedendosi alla convocazione immediata dell'assemblea per il rinnovo totale del Comitato esecutivo. In ogni altro caso all'incombente provvederanno i componenti transitoriamente in carica.

Art. 7

L'assemblea viene convocata annualmente dal Comitato esecutivo con invito che precede di almeno 10 giorni l'adunanza. L'assemblea delibera sull'approvazione del Bilancio presentato al termine di ogni esercizio sociale dal Comitato esecutivo entro 3 mesi dalla sua scadenza e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Ogni associato dispone di un voto e può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Solo per le modifiche dello Statuto, tra le quali quelle di scioglimento anticipato, i presenti devono rappresentare almeno un terzo degli associati.

Art. 8

Il Comitato esecutivo costituisce il gruppo di governo dell'A.C.M. e ha il potere di intraprendere tutti i passi necessari all'espletamento delle sue funzioni. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Esso potrà:

- a) definire le iniziative culturali, gestire i fondi e stabilirne la destinazione
- b) approvare i consuntivi delle spese annuali da sottoporre all'assemblea per l'approvazione
- c) conferire mandati o incarichi ai componenti il Comitato esecutivo, ai Soci e collaboratori esterni, secondo le necessità legate alle finalità dell'Associazione, determinandone mansioni, compensi e durata delle prestazioni.

Art. 9

Il Comitato potrà deliberare il rimborso di spese sostenute dai suoi membri nell'adempimento degli incarichi, a seguito della presentazione di adeguata documentazione.

Art. 10

Il Presidente del Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, ha la firma sociale, cura l'osservanza dello Statuto e sottoscrive, assieme al Tesoriere (in forma disgiunta), gli eventuali conti correnti bancari e postali. Il Presidente può farsi sostituire dal Vice Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il Segretario generale è responsabile dell'ufficio di segreteria e cura l'esecuzione delle delibere e decisioni prese dal Comitato esecutivo.

Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti formali relativi alle spese dei fondi che appartengono

all'A.C.M.. Egli è tenuto a presentare una relazione-bilancio annuale, sullo stato economico dell'A.C.M., al Comitato esecutivo che, a sua volta, porterà la stessa a conoscenza dell'assemblea dei Soci.

Alla fine di ogni anno solare si procederà alla formazione di un rendiconto di esercizio, il risultato economico del quale verrà rilevato solo ai fini contabili, non avendo l'Associazione alcuno scopo di lucro.

Art. 11

Il Presidente e il Segretario generale possono accettare fondi o donazioni in nome dell'A.C.M. al fine di sostenere le spese di attività dell'Associazione.

Art. 12

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualora risultassero residui attivi, i medesimi saranno devoluti, a favore di enti e/o associazioni aventi scopi analoghi o affini a quelli dell'A.C.M., con deliberazione a maggioranza dell'assemblea, essendo presente almeno un terzo degli associati. Qualora non si riuscisse a formare il quorum costitutivo dell'assemblea, la devoluzione sarà stabilita dal Comitato esecutivo.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0337/Pres.

Legge regionale 15/1991. Modificazioni all'elenco delle strade interdette al pubblico transito nel territorio della giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale n. 15 del 15 aprile 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico;

VISTO l'articolo 75 della legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996 che modifica sostanzialmente l'ambito di applicazione della sopracitata legge regionale, limitandolo al solo territorio soggetto a vincolo idrogeologico e impone, di conseguenza, una revisione degli elenchi già formalizzati con precedenti atti;

CONSIDERATO che detta revisione consente di tenere conto pure delle intervenute nuove esigenze della viabilità del territorio interessato;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 15/1991 che prevede l'approvazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima, dell'elenco delle strade di cui all'articolo 1, interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nello stesso articolo;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994, con il quale è stato approvato l'elenco delle strade interdette al transito individuate nel territorio della giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;

ATTESO che l'Assessore alle foreste, con nota n. 885 del 30 gennaio 1998, ha delegato i Direttori degli Ispettorati competenti per territorio a consultare le Amministrazioni comunali al fine dell'espressione del parere previsto dall'articolo 2, punto 2 della legge regionale n. 15/1991, per la revisione dell'elenco;

VISTE le note con le quali l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha comunicato ai Comuni del territorio interessato le variazioni individuate a seguito di nuove inclusioni, cancellazioni o modifiche dei percorsi già vietati, per l'espressione del previsto parere di legge;

VISTE, inoltre, le note informative inviate ai Comuni interessati da modifiche «ope legis» all'elenco di cui trattasi, consistenti in chiusure annullate e percorsi variati, conseguenti sia al disposto di cui all'articolo 75 della legge regionale 42/1996 e sia all'avvenuto riscontro di altre strade che non insistono sul territorio soggetto agli obblighi di cui alla legge regionale 15/1991;

PRESO ATTO che sono state inviate debite note informative anche ai Comuni i cui territori non sono stati interessati da modifiche all'elenco precedentemente approvato;

VISTA la nota dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine n. 652 del 21 marzo 2001 con la quale viene trasmesso l'elenco definitivo elaborato dall'Ispettorato stesso, riportante le determinazioni conclusive;

CONSIDERATO che il suddetto elenco include le strade rispondenti ai requisiti di cui alla legge regionale 15/1991, come successivamente integrata e modificata e che, pertanto, in esso non hanno potuto trovare accoglimento le proposte dei Comuni rivelatesi non rispondenti ai presupposti normativi;

CONSIDERATO che ogni strada inserita nell'elenco definitivo possiede almeno una delle caratteristiche previste al punto 3 dell'articolo 2 della sopracitata legge regionale e che tutte le strade sono incluse nei territori indicati all'articolo 1 della legge medesima;

PRESO ATTO che il Comune di Grimacco ha richiesto di poter classificare la strada «Monte San Martino - Monte Scarie» come strada comunale, al fine di

poter provvedere alle spese di manutenzione necessaria a garantire la transitabilità in sicurezza verso la Chiesa di San Martino;

CONSIDERATO che per rendere possibile la suddetta richiesta del Comune di Grimacco è necessario prima escludere la strada stessa dall'elenco di cui al comma 1, articolo 2, della legge regionale 15/1991 (strade interdette al pubblico transito con veicoli a motore), in conformità al comma 5 del suddetto articolo di legge;

CONSIDERATO che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha ribadito la propria valutazione in merito alla funzione della strada, esprimendo il conseguente parere propenso alla chiusura della stessa agli effetti della legge di cui trattasi;

VALUTATA comunque l'opportunità di accogliere la richiesta del Comune di Grimacco, in quanto, la sua previsione di classificare l'infrastruttura di cui trattasi quale «strada comunale», dà ampie garanzie di una adeguata conservazione e manutenzione della stessa;

PRESO ATTO che è stata intrapresa un'azione legale da parte del signor Enzo Franco, che ritiene incompatibile l'attività di gestione del proprio esercizio pubblico (agriturismo situato al termine della viabilità) con la chiusura formale della strada «Monte Plagnava» in Comune di Prepotto;

CONSIDERATO che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine non ha ritenuto di prendere in considerazione la possibilità di rendere transitabile, ai sensi della legge 15/1991, la strada di cui sopra;

PRESO ATTO che la legge regionale 15/1991 demanda all'Assessore alle foreste la competenza di formulare la proposta di elenco di strade da interdire al transito motorizzato, previa consultazione dei Comuni interessati e che, nella fattispecie, il Comune di Prepotto - consultato con nota n. 308 del 10 gennaio 1992, informato, a seguito di variazioni intervenute per legge, con nota n. 1765 del 16 marzo 2001 e infine interessato alla problematica specifica, relativa alla strada di cui sopra, con nota n. 4918 del 27 aprile 2001 - non ha ritenuto di esprimere alcun parere in merito;

VALUTATA comunque l'opportunità di favorire la fruizione del territorio e il massimo sviluppo del turismo compatibile con l'ambiente e quindi di rendere transitabile la strada «Monte Plagnava» ai mezzi motorizzati, escludendola pertanto dall'elenco di cui al comma 1, articolo 2, della legge regionale 15/1991 e successive modificazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2622 del 3 agosto 2001;

DECRETA

1. L'elenco approvato con decreto n. 066/Pres. del 4

marzo 1994, relativo al territorio giurisdizionale dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine, è sostituito con l'elenco allegato al presente decreto, comprendente tutte le strade di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 vigente, interdette pertanto al pubblico transito dei mezzi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. La cartografia dei Comuni di seguito elencati è sostituita, in quanto variata rispetto a quella già approvata con decreto n. 066/Pres./1994, con la cartografia allegata al presente decreto:

- ATTIMIS
- DRENCHIA
- FIUMICELLO
- FORGARIA NEL FRIULI
- GEMONA DEL FRIULI
- GRIMACCO
- LIGNANO SABBIADORO
- LUSEVERA
- NIMIS
- PREPOTTO
- SAN PIETRO AL NATISONE
- SAVOGNA
- TARCENTO
- VENZONE.

3. E' confermata la cartografia approvata con decreto n. 066/Pres./1994 relativamente ai Comuni di seguito elencati, in quanto non risulta oggetto di alcuna variazione:

- BORDANO
- FAEDIS
- MONTENARS
- PULFERO
- SAN LEONARDO
- STREGNA
- TAIPANA
- TORREANO
- TRASAGHIS.

4. Sono eliminati dall'elenco e quindi anche dalla cartografia i territori dei seguenti Comuni, in quanto non presentano alcuna strada ricompresa nei territori di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 15/1991:

- ARTEGNA
- BAGNARIA ARSA
- BERTIOLO

- BUTTRIO
- CAMINO AL TAGLIAMENTO
- CAMPOFORMIDO
- CAMPOLONGO AL TORRE
- CARLINO
- CASTIONS DI STRADA
- CHIOPRIS VISCONE
- CIVIDALE DEL FRIULI
- CODROIPO
- COLLOREDO DI MONTE ALBANO
- CORNO DI ROSAZZO
- DIGNANO
- FLAIBANO
- LATISANA
- MAGNANO IN RIVIERA
- MANZANO
- MORTEGLIANO
- MUZZANA DEL TURGNANO
- PAGNACCO
- PALAZZOLO DELLO STELLA
- PAVIA DI UDINE
- POCENIA
- PORPETTO
- POVOLETTO
- POZZUOLO DEL FRIULI
- PRADAMANO
- PRECENICCO
- PREMARIACCO
- RAGOGNA
- REANA DEL ROIALE
- REMANZACCO
- RIVIGNANO
- RONCHIS
- RUDA
- SAN DANIELE DEL FRIULI
- SAN GIORGIO DI NOGARO
- SAN GIOVANNI AL NATISONE
- SAN VITO AL TORRE
- SEDEGLIANO
- TALMASSONS
- TAPOGLIANO

- TAVAGNACCO
- TEOR
- TORVISCOSA
- TREPPO GRANDE
- TRICESIMO
- TRIVIGNANO UDINESE
- UDINE
- VARMO

Il presente decreto sarà pubblicato congiuntamente all'elenco delle strade, nel Bollettino Ufficiale della Regione, mentre la relativa cartografia esplicativa resta a disposizione degli interessati presso la Direzione regionale delle foreste, Servizio della tutela del suolo montano e presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

Trieste, lì 17 settembre 2001

TONDO

Elenco delle strade interdette al pubblico transito ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15/1991 vigente, relativo al territorio giurisdizionale dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine

COMUNE DI BORDANO

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI FAEDIS

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI MONTENARS

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI PULFERO

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI S. LEONARDO

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI STREGNA

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI TAIPANA

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI TORREANO

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI TRASAGHIS

Conferma decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 4 marzo 1994

COMUNE DI ATTIMIS

- 1 Val Musil - Monte Felettis
- 2 Partistagno - Poiana di Sotto
- 3 Monte Poiana - Cjaradors
- 4 Bala di Porzus
- 5 Jof - Zapatoch
- 6 Zauorch - Lerada - Monte Rep

COMUNE DI DRENCHIA

- 1 Drenchia Superiore
- 2 Obenetto - Zavart
- 3 Passo Solarie - Monte Cima
- 4 Monte Planino
- 5 Lase
- 6 Fiume Cila
- 7 Clabuzzaro - Val Judrio - Casali Ardielg
- 8 Rio Rucchin
- 9 Paciugh - Cras
- 10 Rio Pot - Grapram
- 11 Peternel - Trusgne

COMUNE DI FIUMICELLO

- 1 Viabilità interna alla riserva naturale foce del Fiume Isonzo

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

- 1 Tisins
- 2 Monte Prat - Vals
- 3 Mirie - Vals
- 4 Buses
- 5 Agar - Brancò
- 6 Tamars
- 7 Colareit
- 8 Ciondodars
- 9 Sot Creta
- 10 Albignons - Forciate
- 11 Monte Jouf

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

- 1 Località Cjrlo
- 2 Malga Cuarnan
- 3 Torrente Vegliato
- 4 Gran Rio - Forcella Tacia - Pian di Tapon

COMUNE DI GRIMACCO

- 1 Comprensorio delle strade denominate Santa Maria Maddalena - Coldigh e Podlach - Svinter - Clodig - Cravero
- 2 Passo Prievo - Seuza
- 3 Monte Nadoline
- 4 Rio Zacosniac
- 5 Podlach
- 6 Val Judrio - Scale
- 7 Valla Codariana
- 8 Peternel - Trusgne
- 9 Sotto Podlach
- 10 Topolò-Zavelice
- 11 Brizza - Passo Prievo
- 12 Cernizza - Grimacco

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

- 1 Riviera Nord
- 2 Pineda Sinistra

COMUNE DI LUSEVERA

- 1 Monte Ver - Monte Las - Clabagnavizza - Cesariis
- 2 Pista della Strada per Pers
- 3 Chisalizza - Cripizza
- 4 Pista del Bruolen
- 5 Pista del Monte Couc
- 6 Pista Stella - Vedronza
- 7 Borgo Simaz - Torrente Mea
- 8 Pista di fondo Passo Tanamea
- 9 Pista Fontana Vodizza
- 10 Accessi vari strada statale per Ucea
- 11 Casere Biasin
- 12 Pista Sinicco
- 13 Pista di Casere Poiach
- 14 Vicinale del Rio Tasapatoch
- 15 Tunis - Villanova
- 16 Roussa - Poian - Raunavizza
- 17 Gran Rio - Forcella Tacia - Pian di Tapon
- 18 Ex comunale per Pers

19 Raunavizza - Micottis

20 Poian

COMUNE DI NIMIS

1 Monte Croce - Cergneu Superiore

2 Borgo Vigant - Monteprato

3 Toriano di Sotto - Monteprato

4 Cergneu inferiore - Monteprato - Pecolle

COMUNE DI PREPOTTO

1 Comprensorio delle strade denominate Purgessimo - Borgo Picon - Rio Tesa

2 Pendici del Monte Subit - Casali Pecolò

3 Bordon - Turistica - Salamant - Potclanaz

4 Castelmonte - Marcolino - Oborza

5 Podpuoia - Val Judrio

6 Plagnava

7 Castelmonte Tre Re - Castelmonte Casali Borgo

8 Comprensorio delle strade denominate Quercig Sotto - Plagnava - Moldiaria - Rio Chiaro - Moldiaria - S. Pietro - Chiazacco

9 Monte Brischis

10 Prepotischis - Marcolino

11 San Nicolò

12 Casali Moldiaria

13 Sotto Mezzomonte

14 Cialla

COMUNE DI S. PIETRO AL NATISONE

1 Macorins

2 Iesera

3 Comprensorio delle strade denominate Purgessimo - Borgo Picon - Careos - Oslizza - Rio Bocchin - Stimarne - Rio Tesa

4 Grobbia - Altovizza

5 Mezzana - Vernassino - Sorzento - Clancich

6 Mezzana - Sgubina

7 Savogna - Costa

COMUNE DI SAVOGNA

1 Sotto Pechinie Superiore

2 Comprensorio delle strade denominate Brizza di Sotto e di Sopra - Musaz - Passo Prievolo

3 Cepletichis - Planino

4 Monte Nadoline

5 Vartesia - Ielina

6 Chiesa di Savogna - Jamza

7 Comprensorio delle strade denominate Sotto Tercimonte - Stefenig

8 Sotto Gabrovizza

9 Azzolini - Pechinie

10 Savogna - Costa

11 Polava - Confine di Stato

12 Stermizza - Dus

13 Masseris - Val Polaga

14 Montemaggiore - Mersino

COMUNE DI TARCENTO

1 Comprensorio delle strade denominate Monte Couza - Monte Stuba - Stella - Vedronza

2 Borgne

3 Borgo Patochis

4 Sammardenchia - Borgo Cragnolini

5 Strada delle Batterie

6 Comprensorio delle strade denominate Monte Carnizza - Pista Pividori

COMUNE DI VENZONE

1 Strada della Cava

2 Gran Rio - Forcella Tacia - Plan di Tapon

3 Tugliezzo - Cuel de Fratte

4 Rio Tugliezzo

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0338/Pres.

Legge regionale 15/1991. Modifica per i Comuni di Sauris e di Ampezzo all'elenco delle strade interdette al pubblico transito nel territorio della giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale n. 15 del 15 aprile 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico;

VISTO in particolare l'articolo 2 della legge citata che prevede l'approvazione, e sue eventuali variazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima, dell'elenco delle strade ubicate nei territori consi-

derati nell'articolo 1, interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nello stesso articolo;

RICHIAMATI i contenuti del decreto n. 0122/Pres. del 19 aprile 1995, con il quale veniva approvato l'elenco delle strade interdette al transito individuate nel territorio della giurisdizione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;

RICHIAMATO, inoltre, il successivo decreto n. 0111/Pres. del 12 aprile 2000, con il quale veniva modificato l'elenco delle strade interdette nei Comuni di Sauris e Cercivento;

ATTESO che l'Assessore alle foreste, con nota n. 885 del 30 gennaio 1998 ha delegato i Direttori degli Ispettorati competenti per territorio a consultare le Amministrazioni comunali ai fini del parere previsto dall'articolo 2, punto 2 della legge regionale n. 15/1991;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 2 del 12 aprile 2000, trasmesse con nota n. 1699 del 19 aprile 2000 e n. 163 del 15 settembre 2000, trasmessa con nota n. 6575 del 2 novembre 2000, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Sauris e di Ampezzo richiedono la revisione dei suddetto elenco;

VISTO l'elenco definitivo, elaborato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, trasmesso con note n. 3998 del 25 maggio 2001 e n. 9357 del 10 gennaio 2001, relativo ai Comuni di Sauris e Ampezzo, riportante le determinazioni conclusive, in accoglimento delle richieste comunali;

CONSIDERATO che ogni strada inserita nell'elenco definitivo possiede almeno una delle caratteristiche previste al punto 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/1991 e successive modifiche ed integrazioni e che le stesse sono incluse nei territori di cui all'articolo 1 della legge medesima;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2623 del 3 agosto 2001;

DECRETA

L'elenco approvato con decreto n. 0122/Pres. del 19 aprile 1995, per la parte relativa alle strade del Comune di Ampezzo e successivamente modificato con decreto n. 0111/Pres. del 12 aprile 2000, per la parte relativa alle strade del Comune di Sauris, è sostituito con il nuovo elenco e relativa cartografia, facenti parte integrante del presente decreto, relativi alle strade di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicate nei territori considerati all'articolo 11, che sono pertanto interdette al pubblico transito dei mezzi di cui al medesimo articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato, congiuntamente all'elenco delle strade, nel Bollettino Ufficiale della

Regione, mentre la relativa cartografia esplicativa resta a disposizione degli interessati presso la Direzione regionale delle foreste, Servizio della tutela del suolo montano e presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo.

Trieste, lì 17 settembre 2001

TONDO

Elenco delle strade interdette al pubblico transito ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 15/1991, vigente nella giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo:

COMUNE DI AMPEZZO

- 1 Sciovia
- 2 Diron
- 3 Fontana - Cros - Caprizzi
- 4 Bosc dal Legnam
- 5 Salina - Monte Pura
- 6 Sora Clap
- 7 Ravasona
- 8 Argane - Vizza Floiba
- 9 Alto Floiba
- 10 Colmajer
- 11 Passo Pura
- 12 La Rizzani
- 13 Tintina
- 14 Vecchia strada del Monte Pura
- 15 Rio Storto - Bosco Stua
- 16 Glereal
- 17 Torrente Luimiei
- 18 Voltois - Nolia
- 19 Milia
- 20 Avinal
- 21 Scalotta - Tavanelli - Bernone

COMUNE DI SAURIS

- 1 Laterale n. 1 della strada Lateis - Casera Losa
- 2 Klemele - Rio Poch
- 3 Case Richelan
- 4 C.ra Festons - C.ra Rioda - C.ra Malins - C.ra Vinadia
- 5 Scorciatoia per M.ga Mediana
- 6 Stavoli Rucharlanar

- 7 Tasan Pechle
- 8 Hinterklomen
- 9 Moline - Mediana
- 10 Chiansaveit
- 11 Casera Rossaiben
- 12 Rio di Sauris - Untervelt
- 13 Klomen di Sauris di Sotto
- 14 Rio Mitreichenpoch
- 15 San Sbont
- 16 Sar Hotzac - San Pront
- 17 Malais - Pront
- 18 Stavoli Petris
- 19 Hinter Frameibn
- 20 Sciovia Frameibn
- 21 Strada n. 2 in loc. Malais
- 22 Barfalle
- 23 Laterale n. 2 della strada Lateis - Casera Losa
- 24 Laterale n. 3 della strada Lateis - Casera Losa
- 25 Laterale n. 4 della strada Lateis - Casera Losa
- 26 Laterale n. 5 della strada Lateis - Casera Losa
- 27 Laterale n. 6 della strada Lateis - Casera Losa

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0339/Pres.

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede ad Azzano Decimo (Pordenone). Modifiche Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la nota della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone), del 27 febbraio 2001, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente ad alcuni articoli;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 19 febbraio 2001

nella quale si è deliberato in ordine alle succitate modifiche;

VISTA la nota prot. n. FIN. 4752/III/D-1/1-23 del 6 marzo 2001 con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha chiesto alla Banca d'Italia - filiale di Pordenone, il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, ricordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 1761 del 23 aprile 2001, della Filiale di Pordenone della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, comunica che l'Istituto «nulla ha da obiettare, per profili di vigilanza, in ordine al progetto di modifica statutaria avanzato dalla Banca in parola»;

VISTO il testo delle modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata», sulle quali è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1601 dell' 11 maggio 2001, con la quale sono state approvate in via preventiva le modifiche statutarie;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone) del 2 maggio 2001 redatto dal dott. Giovanni Pascatti, notaio in San Vito al Tagliamento, n. di rep. 1000798, n. di racc. 24512, registrato a Pordenone l'8 maggio 2001 al n. 2157 - Mod. I, con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 6, 15, 20, 27, 35, 42 e 47 nonchè la soppressione degli articoli 51 e 52 dello Statuto sociale;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche allo Statuto della «Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede ad Azzano Decimo (Pordenone), relative agli articoli 6, 15, 20, 27, 35, 42 e 47 nonchè la soppressione degli articoli 51 e 52, nel testo specificato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 settembre 2001

TONDO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE
Società Cooperativa a responsabilità limitata
Azzano Decimo (Pordenone)

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

Non possono altresì far parte della Società coloro che siano soci, amministratori, sindaci o dipendenti o promotori finanziari di Società non bancarie, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di Società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di Società partecipate, di Consorzi o di Cooperative di garanzia e coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 15

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di vigilanza.

Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 5.000 (cinquemila), né superiore a lire 10.000 (diecimila). Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 49. Il Consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

Art. 35

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- la nomina e il regolamento di comitati di sconto con funzioni consultive;

- l'approvazione e le modifiche di Regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al Direttore, al o ai Vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Sempre in materia di erogazione del credito, il Consiglio può inoltre delegare al Presidente, o al Vice presidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del Direttore, esclusivamente in caso di urgenza.

Il Consiglio di amministrazione può conferire a singoli Consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 42

Composizione del Collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I Sindaci sono rieleggibili. Essi devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Società o alle Società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al quarto grado con dipendenti della Società e la carica di Consigliere o di Sindaco in altra banca o Società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si

tratti di Società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di Società partecipate, di Consorzi o di Cooperative di garanzia.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci effettivi rimasti in carica.

Art. 47

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'articolo 40, al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto, il Direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del Direttore fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di amministrazione anche ai singoli Consiglieri, ovvero al Direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 51

Composizione del collegio sindacale

(soppresso)

Art. 52

Composizione del Consiglio di amministrazione

(soppresso)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0340/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1,

lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura adottato dal Comune di Ragogna.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, in data 30 novembre 2000, sono pervenuti, alla Direzione regionale dell'ambiente tramite la Segreteria generale della Giunta regionale, gli atti riguardanti il Regolamento di fognatura comunale di Ragogna per il previsto parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30 maggio 2000, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Ragogna, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Ragogna ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presiden-

te della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 15/4/2001 del 30 maggio 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Ragogna, con l'indicazione che vengano introdotte, nel medesimo testo, le disposizioni correttive ed integrative apportate con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTO il testo definitivo del Regolamento di fognatura del Comune di Ragogna, trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente con nota n. 6461 del 6 agosto 2001, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 28 giugno 2001, dove risulta recepita l'indicazione espressa dal Comitato tecnico

regionale nella seduta del 30 maggio 2001;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Ragogna n. 23 del 28 giugno 2001, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, I comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Ragogna con deliberazione consiliare n. 23 del 28 giugno 2001.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 17 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0341/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura adottato dal Comune di Majano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamen-

to e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, con nota n. 6118 del 27 marzo 2001, il Comune di Majano ha inviato, alla Direzione regionale dell'ambiente, gli atti riguardanti il Regolamento di fognatura comunale per il previsto parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22 febbraio 2001, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Majano, dove risultano recepite le disposizioni contenute nei decreti legislativi 152/1999 e 258/2000, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Majano ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 18/4/2001 del 30 maggio 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Majano;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Majano n. 25 del 22 febbraio 2001, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato Regionale di Controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, I comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Majano con deliberazione consiliare n. 25 del 22 febbraio 2001.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 17 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0342/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Approvazione del Regolamento di fognatura adottato dal Comune di Colloredo di Monte Albano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, con nota n. 8408 del 20 dicembre 2000, il Comune di Colloredo di Monte Albano ha inviato, alla Direzione regionale dell'ambiente, gli atti riguardanti il Regolamento di fognatura comunale per il previsto parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28 novembre 2000, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Colloredo di Monte Albano, dove risultano recepite le disposizioni contenute nei decreti legislativi 152/1999 e 258/2000, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Colloredo di Monte Albano ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento

delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 16/4/2001 del 30 maggio 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Colloredo di Monte Albano;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Colloredo di Monte Albano n. 45 del 28 novembre 2000, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo

preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, I comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Colloredo di Monte Albano con deliberazione consiliare n. 45 del 28 novembre 2000.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 17 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2001, n. 0343/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 39. Rinnovo del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito nel Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale 8 ottobre 1997, concernente le «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni» ed in particolare l'articolo 2 che prevede le funzioni, la composizione e la durata dei Comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato istituiti presso ogni Regione;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come sostituito dall'articolo 8 comma 39 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001) che, al solo fine di colmare una lacuna normativa per quanto riguarda il rinnovo del Comitato di gestione istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia, dispone che «alla scadenza biennale prevista si provvede al rinnovo del Comitato di gestione con decreto del Presidente della Giunta regionale»;

CONSIDERATO che il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato della Regione Friuli-Venezia Giulia si è insediato per la prima volta il 5 maggio 1999 ed è perciò scaduto il 5 maggio 2001;

ATTESO che l'articolo 13 comma 1 della citata legge regionale n. 12/1995 dispone che «La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione di cui all'articolo 12 è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato»;

VISTO il verbale del 31 marzo 2001 dell'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato che ha proceduto, tra l'altro, all'elezione dei quattro rappresentanti di propria competenza;

VISTO il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 10 marzo 2000, con il quale si confermava per un ulteriore biennio i componenti dei Comitati di gestione di propria nomina;

VISTE le note di designazione da parte delle Fondazioni delle Casse di risparmio operanti in Regione, nonché dell'A.C.R.I. - Associazione fra le Casse di risparmio italiane;

VISTA la nota di designazione congiunta da parte di ANCI, UPI, UNCEM di un rappresentante degli Enti locali della Regione;

DECRETA

E' rinnovato per il biennio 2001-2003 il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito nel Friuli-Venezia Giulia, con la seguente composizione:

- Assessore regionale delegato al volontariato;
- Sig. Domenico Capoduro, Dott. Paolo Matteucci, Dott. Fabrizio Romano, Sig.a Gabriella De Simon: rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
- Dott. Giovanni Fauceglia: nominato dal Ministro per la Solidarietà sociale;
- Prof. Roberto Grion: nominato dalla Fondazione Carigo;
- Dott. Sergio Vello, Prof. Sergio Chiarotto: nominati dalla Fondazione CRUP;
- Dott. Francesco Prioglio: nominato dalla Fondazione CARIPOLO;
- Prof. Franco Del Campo; Ing. Giorgio Tombesi, Sig. Fulvio De Polo: nominati dalla Fondazione CRT;
- Dott. Marco Parlangeli: nominato dall'ACRI;
- Dott. Lorenzo Cella: rappresentante degli Enti locali della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2001, n. 156/SASM.

Approvazione del programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 2000 della Comunità montana della Carnia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana della Carnia ha adottato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 3 del 29 marzo 2001 il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 2000 per l'importo di lire 1.352.795.930, secondo l'assegnazione effettuata con decreti del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 184/SASM dell'11 dicembre 2000 e n. 26/SASM del 29 marzo 2001;

ATTESO che il Programma adottato risulta, sinteticamente, così articolato:

A. Settore energetico/produttivo.	lire	402.795.930
B. Trasferimenti ai Comuni.	lire	300.000.000
C. Turismo alpino ed interventi di animazione turistica.	lire	350.000.000
D. Settore Rifiuti/impianto r.s.u.	lire	200.000.000
E. Contributi per impianti elettrici e telefonici.	lire	100.000.000
Totale	lire	1.352.795.930

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la Direzione regionale del lavoro e della previdenza della cooperazione e dell'artigianato, la Direzione regionale della pianificazione territoriale e il Servizio delle attività ricreative e Sportive con note del 29 maggio 2001, segnalano, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in merito al Programma straordinario;

VISTO che la Direzione regionale del commercio e del turismo con nota del 29 maggio 2001 esprime parere favorevole per il settore di propria competenza, raccomandando per quanto concerne il turismo alpino di raccordare gli interventi con gli organismi del settore (Collegio guide alpine, CAI) e per quanto concerne le manifestazioni di concordare, in particolare con l'APT della Carnia, un'adeguata diffusione degli eventi;

VISTO che la Direzione regionale dell'ambiente non ha espresso osservazioni sul Programma;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche della Comunità montana in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana della Carnia ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2736 del 28 agosto 2001;

DECRETA

- È approvato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 2000, così come adottato dalla Comunità montana della Carnia con deliberazione assembleare n. 3 del 29 marzo 2001, fatte salve le raccomandazioni formulate nelle premesse dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Udine, 10 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2001, n. 157/SASM.

Approvazione del programma-stralcio per l'anno 2000 della Comunità montana Valli del Natisone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana Valli del Natisone ha adottato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 13 di data 26 febbraio 2001, in attuazione del Piano pluriennale di sviluppo - approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 18/SASM del 24 febbraio 2000, il Programma-stralcio per l'anno 2000 per l'importo di lire 430.744.000, secondo l'assegnazione effettuata con decreto del Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 184/SASM dell'11 dicembre 2000;

ATTESO che il Programma adottato comprende sinteticamente i seguenti interventi:

1.	<i>Spese per il funzionamento dell'Ente.</i>	lire	43.074.400
2.	<i>Miglioramento Patrimonio dell'Ente.</i>		
	• Sede centro servizi comunitari e museo etnologico	lire	60.000.000
	• Capannone in località Cemur	lire	20.000.000
3.	<i>Realizzazione di infrastrutture ed impianti artigiano industriali.</i>	lire	307.669.600
	Totale	lire	430.744.000.

VISTO che il punto 1) del Programma relativo alle spese correnti è previsto dall'articolo 28 bis della legge regionale 29/1973 modificato dalla legge regionale 54/1996, articolo 5;

RITENUTO di dover approvare le proposte programmatiche dell'Ente montano perché coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale e conformi alle previsioni del Piano di sviluppo vigente della Comunità montana;

CONSIDERATO che la Comunità montana Valli del Natisone ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2737 del 28 agosto 2001;

DECRETA

- È approvato il Programma-stralcio per l'anno 2000, così come adottato dalla Comunità montana Valli del Natisone con deliberazione assembleare n. 13 del 26 febbraio 2001.

Udine, 10 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA 20 settembre 2001, n. 1146.

Bando di concorso a n. 13 borse di studio per laureati che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

VISTO l'articolo 51 della legge regionale n. 18 del 27 marzo 1996;

VISTA la legge regionale 28 giugno 1982, n. 42;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 27 aprile 2001 inerente «Direzione regionale dell'agricoltura - Relazione programmatica per l'anno 2001 (articolo 6 comma 1 legge regionale n. 18/1996)», registrata alla Corte dei conti in data 18 giugno 2001, Registro 1, foglio 30;

RITENUTO in conformità alla suddetta deliberazione di emanare il bando di concorso per l'assegnazione di tredici borse di studio di cui alla sopra richiamata legge regionale 42/1982;

DECRETA

Art. 1

E' emanato l'allegato bando di concorso pubblico, che del presente provvedimento fa parte integrante, a tredici borse di studio per laureati che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, li 20 settembre 2001

MARAVAI

Bando di concorso a n. 13 borse di studio per laureati che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

Art. 1

E' indetta una selezione per l'assegnazione di 13 (tredici) borse di studio dell'importo di lire 18.000.000 (diciottomilioni) annue lorde ciascuna a laureati nelle discipline di seguito elencate che effettuino, presso i Dipartimenti della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare.

Ciascuna borsa di studio verrà corrisposta in cinque rate di cui una prima rata quadrimestrale anticipata, successive due rate bimestrali anticipate e due rate finali bimestrali posticipate, a ricezione di una comunicazione del Preside o, in caso di assenza o impedimento, del Decano della Facoltà di agraria, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia frequentato nei periodi precedenti con il dovuto profitto il Dipartimento cui è applicato effettuando le ricerche assegnategli dal Direttore del medesimo. Nel caso di decadenza per rinuncia motivata da parte del beneficiario di borsa nel corso dei primi otto mesi, il medesimo, qualora non abbia concluso il periodo di ricerca per il quale ha ottenuto l'anticipazione, dovrà restituire il rateo quadrimestrale o il rateo bimestrale rispettivamente in centoventesimi o sessantesimi rapportato ai giorni di mancata frequenza, gravato degli interessi calcolati a partire dalla data di estinzione del mandato di pagamento. Nel caso di decadenza per rinuncia motivata da parte del beneficiario di borsa nel corso degli ultimi due bimestri verrà corrisposto al medesimo il rateo bimestrale in sessantesimi rapportati al periodo di frequenza.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio né con analoghi assegni a carattere continuativo né con rapporto di impiego pubblico o privato e sono rinnovabili per non più di due anni dalla Commissione di cui all'articolo 7 del presente bando, nell'apposita selezione di seguito specificata, nell'arco del triennio.

Art. 2

Dette borse di studio saranno attribuite a cittadini italiani laureati in scienze agrarie - oppure laureati in scienze forestali, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, scienze naturali, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutica, ingegneria, medicina veterinaria, economia e commercio, scienze statistiche, scienze economiche e bancarie, secondo la ripartizione stabilita al successivo articolo - che abbiano conseguito in una Università italiana, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, la laurea con voto finale non inferiore a 99/110, siano residenti, alla data di pubblicazione del bando di concorso, in uno dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e - alla medesima data - non abbiano superato i 32 anni di età.

Art. 3

Le borse sono così ripartite per ricerche nel campo disciplinare di competenza di ciascuno dei sotto indicati Dipartimenti della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine:

- 1 per ricerche presso il Dipartimento di scienze della produzione animale;
- 3 per ricerche presso il Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie;
- 2 per ricerche presso il Dipartimento di scienze degli alimenti;
- 2 per ricerche presso il Dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante;
- 3 per ricerche presso il Dipartimento di biologia ed economia agro-industriale;
- 2 per ricerche presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.

Art. 4

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione regionale dell'agricoltura, via A. Caccia n. 17, 33100 - Udine, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono pervenire entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il termine sopracitato.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve dichiarare:

1. il cognome e nome, luogo e data di nascita;
2. di essere cittadino italiano;
3. il Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso;
4. il titolo di studio conseguito, data e luogo di conseguimento;
5. le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
6. l'indirizzo a cui desidera gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione;
7. la richiesta di effettuare le ricerche presso uno tra i Dipartimenti della Facoltà di agraria dell'Università di Udine, da specificare tra quelli enunciati dal bando, usufruendo della borsa prevista dalla legge

regionale 28 giugno 1982, n. 42, alle condizioni stabilite nel presente bando;

8. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
9. se usufruisce di altre borse di studio o di addestramento di altre istituzioni e per quale durata;
10. il numero di codice fiscale.

In luogo della dichiarazione di cui al punto 5 sopracitato il candidato potrà presentare il certificato di laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Nella domanda, inoltre, i candidati potranno indicare l'eventuale conoscenza di lingue straniere specificandone il grado.

E' consentito presentare domande per effettuare ricerche presso non più di due Dipartimenti; in tal caso l'aspirante dovrà presentare due distinte domande, corredando della relativa documentazione una sola di esse e facendo presente nella seconda domanda di aver presentato altra istanza con allegata la documentazione.

Nell'ipotesi che lo stesso laureato risulti vincitore in graduatorie relative a Dipartimenti diversi dovrà optare per il conferimento della borsa presso un Dipartimento entro 5 giorni successivi all'ultimo giorno di esposizione della graduatoria.

Art. 5

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il candidato potrà inoltre presentare copia della tesi di laurea, lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo che ritenga sottoporre, nel suo interesse, all'esame della Commissione di selezione.

Non si terrà conto dei titoli e documenti presentati o pervenuti dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I predetti titoli, i documenti e le pubblicazioni non verranno restituiti.

Art. 6

I candidati verranno invitati all'esame-colloquio a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso.

Art. 7

La selezione verrà effettuata da parte di una Commissione presieduta dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo sostituto, e composta:

- dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, o suo sostituto;

- dal Preside della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, o dal Preside vicario;
- dai Direttori dei Dipartimenti di scienze e tecnologie chimiche, di scienze della produzione animale, di produzione vegetale e tecnologie agrarie, di biologia applicata alla difesa delle piante, di scienze degli alimenti e di biologia ed economia agro-industriale, o loro vicari.

Gli esami consisteranno in un colloquio su problemi inerenti alle materie fondamentali afferenti al Dipartimento prescelto e sull'importanza della ricerca per lo sviluppo dell'agricoltura regionale; ai fini del colloquio sarà tenuto conto del tipo di laurea conseguita dal candidato. La Commissione dispone, per il colloquio, di un punteggio di 30/30; un uguale punteggio è a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli, che precederà i colloqui.

La Commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli stessi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non otterrà almeno la valutazione di 21/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del voto del colloquio.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8

Al termine dei lavori la Commissione redigerà - per ciascun Dipartimento - la graduatoria unica degli idonei.

La graduatoria resterà affissa per 5 giorni nella sede della Direzione regionale dell'agricoltura dove i candidati potranno prenderne visione.

Le borse sono conferite, secondo l'ordine delle graduatorie suddette con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura.

Le borse che entro 5 giorni successivi all'ultimo giorno di esposizione della graduatoria restassero disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, potranno essere assegnate ai candidati idonei, nell'ordine di graduatoria, per lo stesso Dipartimento.

Le borse sono conferite, secondo l'ordine delle graduatorie suddette con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura.

Gli assegnatari, sotto la loro personale responsabilità, dovranno dare assicurazione scritta che non usufruiranno, per tutto il periodo della borsa, di altre borse di studio, né di analoghi assegni a carattere continuativo e che non percepiranno stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

La Direzione regionale dell'agricoltura potrà chie-

dere, in qualsiasi momento, ai vincitori la documentazione sulle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione.

Ogni difformità tra le dichiarazioni e la documentazione, nonché la omessa presentazione, comporta decadenza automatica dalla borsa e la restituzione da parte dell'interessato delle somme percepite gravate dai relativi interessi.

Art. 9

Il programma di ricerca che verrà svolto da parte di ciascun assegnatario verrà stabilito dal Direttore del Dipartimento nell'ambito delle discipline di competenza ed approvato preventivamente dal Direttore regionale dell'agricoltura; al termine dell'anno verrà presentata dal Preside della Facoltà di agraria all'amministrazione regionale, una relazione dei Direttori dei Dipartimenti sull'attività svolta dai singoli assegnatari delle borse di studio attribuite dalla Regione e sui risultati delle singole ricerche.

Art. 10

La data di decorrenza delle singole borse verrà stabilita dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

Gli assegnatari dovranno iniziare alla data suddetta l'attività di ricerca nel Dipartimento della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine loro assegnata e continuarla per tutto il periodo di durata della borsa.

Art. 11

L'assegnatario che, su segnalazione del Direttore del Dipartimento nel quale opera, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi mancanze o che, infine, non dia prova di possedere sufficiente attitudine per la ricerca, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore utilizzazione della borsa con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura.

Qualora la decadenza sia dichiarata nei primi otto mesi di fruizione della borsa l'assegnatario dovrà restituire il rateo quadrimestrale o il rateo bimestrale rispettivamente in centovesimesimi o sessantesimesimi rapportato ai giorni mancanti alla conclusione del quadrimestre o bimestre di frequenza, gravato degli interessi calcolati a partire dalla data di estinzione del mandato di pagamento. Nel caso di decadenza dichiarata nel corso degli ultimi due bimestri al beneficiario di borsa verrà corrisposto il rateo bimestrale in sessantesimesimi rapportati al periodo di frequenza.

Gli assegnatari dovranno altresì rilasciare all'Università dichiarazione esonerativa da qualsiasi responsabilità per infortunio o per danni di qualsiasi genere non

coperti da eventuale polizza assicurativa stipulata dall'Università.

L'Amministrazione regionale resta comunque sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno che il borsista, nell'esercizio dell'attività di studio o di ricerca, subisca o arrechi ad altri.

Art. 12

Nel caso di interruzione della frequenza nei primi otto mesi dell'attività di ricerca per motivi di salute documentati, per cause di forza maggiore comprovate e ritenute fondate o per maternità l'Amministrazione regionale sospenderà la corresponsione della borsa per il periodo di assenza a partire dal bimestre successivo al periodo in cui è avvenuta l'interruzione. I giorni di interruzione verranno recuperati alla scadenza stabilita per la borsa in causa. Qualora gli assegnatari non provvederanno a recuperare i giorni di interruzione, i medesimi dovranno restituire parte del rateo già percepito calcolato in centovesimesimi o sessantesimi a seconda del momento in cui è avvenuta l'interruzione dell'attività, gravato degli interessi calcolati a partire dall'estinzione del mandato di pagamento. Nel caso che tale interruzione, per i motivi sopra esposti avvenga negli ultimi quattro mesi dell'attività di ricerca l'Amministrazione regionale sospenderà la corresponsione della borsa per il periodo di assenza; l'interruzione verrà recuperata alla scadenza della borsa in causa e comporterà la corresponsione dell'importo in sessantesimi sia per il periodo svolto nel bimestre considerato, sia per il periodo recuperato, corrispondente all'interruzione di cui sopra. Il Preside della Facoltà di Agraria darà comunicazione dell'avvenuto inizio del periodo di recupero.

Art. 13

Alla scadenza del sesto mese di beneficio della borsa di studio, gli assegnatari che intendano ottenere il rinnovo della borsa stessa dovranno presentare istanza.

Le domande di rinnovo delle borse di studio dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'agricoltura, via Antonio Caccia, 17 - 33100 - Udine, entro il termine del decimo giorno successivo a quello di scadenza dei sei mesi di beneficio delle borse stesse. In merito si pronuncerà la Commissione predetta, sulla base di una relazione redatta dal Direttore del Dipartimento presso il quale il richiedente svolge l'attività di studio e di ricerca.

Per i rinnovi si prescinde dal limite di età di cui all'articolo 2 del presente bando. Il rinnovo sarà conferito con provvedimento del Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 14

Nel caso i termini di cui al presente bando scadano in giornata festiva a tutti gli effetti oppure in giornata non lavorativa secondo l'ordinamento regionale, attualmente sabato, i termini stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: MARAVAI

Fac-simile della domanda da presentare in carta semplice

Alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale
dell'agricoltura
via A. Caccia n. 17
33100 - Udine

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....),
il, e residente a
via chiede di partecipare alla selezione ai fini dell'assegnazione di una borsa di studio per ricerche da effettuare presso il Dipartimento di (1) della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, usufruendo di una borsa di studio a termini dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 42.

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. di essere in possesso della laurea in conseguita in data presso con una votazione finale di/110
2. di aver sostenuto gli esami di profitto di seguito elencati con le relative votazioni riportate: (2)

oppure

di aver sostenuto gli esami di profitto di cui al certificato di laurea allegato riportante detti esami e le relative votazioni conseguite;

3. di essere cittadino/a italiano/a;
4. di essere residente, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nel Comune di
5. di non aver riportato condanne penali (3);
6. di conoscere la o le seguenti lingue: (4).....;
7. di avere il seguente numero di codice fiscale

Allega alla presente (5)..... nonché (6)

Il/La sottoscritto/a espressamente dichiara di aver letto il bando per l'assegnazione di dette borse di studio e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

In particolare dichiara:

- di aver presentato domanda anche per l'assegnazione di una borsa di studio per ricerche da effettuare presso il Dipartimento di, alla quale ha allegato la documentazione relativa anche alla presente domanda;
- di non usufruire di borse di studio o di addestramento di altre istituzioni (7).

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli sia inviata al seguente indirizzo:

.....

Distinti saluti.

.....(8)

..... (9)

Note:

- (1) Specificare la denominazione del Dipartimento per cui si concorre;
- (2) Dichiarazione da effettuare nel caso non venga allegato il certificato di laurea;
- (3) Eventualmente specificare le condanne riportate;
- (4) Specificare il grado di conoscenza della lingua straniera. Nel caso di conoscenza di più lingue, specificare il grado di conoscenza per ciascuna di esse.
- (5) Copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità ed eventualmente certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami; indicare se tali documenti sono eventualmente allegati ad altra domanda per Dipartimento diverso.
- (6) Elencare gli eventuali titoli, pubblicazioni, tesi di laurea, ecc., che il candidato allega alla domanda affinché siano valutati.
- (7) In caso contrario specificare l'istituzione che eroga tali prestazioni e la loro prevedibile durata.
- (8) Luogo e data.
- (9) Firma leggibile.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 13 agosto 2001, n. EST. 875-D/ESP/4527. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. 1000288, foglio 1, mappale 256, di mq. 1.010, da espropriare mq. 70, in natura: banchina stradale, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 70 \times (\text{valore venale L./mq. } 67.000 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 2.350.425$
 $\text{L. } 2.350.425 - 40\% \quad \text{lire } 1.410.255$
 (euro 728,33)

Ditta catastale: Masolini Luigina nata il 12 dicembre 1939 a Udine (sub. 6), propr. Coppola Adriana nata il 30 aprile 1942 a Udine (sub. 7), propr.; Bassani Rosalba nata il 18 dicembre 1933 a Campoformido, propr. per 1/3; Masolini Luigina nata il 12 dicembre 1939 a Udine, propr. per 1/3; Coppola Adriana nata il 30 aprile 1942 a Udine, propr. per 1/3 (sub. 8); Soncin Chiussi Giorgio nato il 27 settembre 1972 a Udine, propr.; Soncin Chiussi Mario nato il 7 ottobre 1943 a Bolzano, usufrut.; Genero Teodolinda nata l'11 gennaio 1944 a Pozzuolo, usufrut. (sub. 9)

2) P.C. foglio 1, mappale 272, di mq. 1.450, da espropriare mq. 30, in natura: banchina stradale, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 30 \times (\text{valore venale L./mq. } 67.000 + 10 \times$

$\text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 1.007.325$
 $\text{L. } 1.007.325 - 40\% = \quad \text{lire } 604.395$
 (euro 312,14)

Ditta catastale: Bassani Rosalba nata il 18 dicembre 1933 a Campoformido, propr. per 1/2; Terenzani Alma nata il 18 luglio 1912 a Pozzuolo, propr. per 1/2.

3) P.C. 225, foglio 1, mappale 254, da espropriare mq. 40, in natura: banchina stradale, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 40 \times (\text{valore venale L./mq. } 67.000 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 1.343.100$
 $\text{L. } 1.343.100 - 40\% = \quad \text{lire } 805.860$
 (euro 416,19)

Ditta catastale: Drigani Emanuela nata il 3 luglio 1934 a Pozzuolo, propr. per 1/2; Anna nata il 29 ottobre 1937 a Pozzuolo, propr. per 1/2 Cozzarolo Elvira ved. Drigani nata l'8 aprile 1910 a Mirandola, usuf. (sub. 1) Drigani Walter nato il 18 ottobre 1935 a Pozzuolo, propr.; Cozzarolo Elvira ved. Drigani nata l'8 aprile 1910 a Mirandola, usuf. (sub. 2).

4) P.C. 1010, foglio 1, mappale 501, da espropriare mq. 5, in natura: banchina stradale, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 5 \times (\text{valore venale L./mq. } 67.000 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 167.888$
 $\text{L. } 167.888 - 40\% \quad \text{lire } 100.733$
 (euro 52,02)

Ditta catastale: Sartori Virgilio nato il 19 gennaio 1933 a Pozzuolo, propr. (sub. 1, 2, 3, 4).

5) P.C. 1000801, foglio 1, mappale 500, da espropriare mq. 20, in natura: banchina stradale, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 20 \times (\text{valore venale L./mq. } 67.000 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 671.550$
 $\text{L. } 671.550 - 40\% = \quad \text{lire } 402.930$
 (euro 208,09)

Ditta catastale: Muzzin Lorena nata l'8 settembre 1960 a Codroipo, proprietaria.

6) P.C. 11695, foglio 1, mappale 318, di mq. 750, da espropriare mq. 20, in natura: banchina stradale, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 20 \times (\text{valore venale L./mq. } 67.000 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 671.550$
 $\text{L. } 671.550 - 40\% = \quad \text{lire } 402.930$
 (euro 208,09)

Ditta catastale: Drigani Mario nato il 7 gennaio 1944 a Pozzuolo, propr. per 1/2; Renata nata il 10 ottobre 1938 a Pozzuolo, propr. per 1/2.

7) P.C. 911, foglio 1, mappale 339,
da espropriare mq. 35,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 35 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 1.175.213
L. 1.175.213 - 40% = lire 705.128
(euro 364,16)

Ditta catastale: Piani Aristide nato il 6 aprile 1921 a
Pozzuolo del Friuli, proprietario.

8) P.C. 1293, foglio 1, mappale 399 (sub. 1, 2),
da espropriare mq. 80,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 80 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 2.686.200
L. 2.686.200 - 40% = lire 1.611.720
(euro 832,38)

Ditta catastale: Menazzi Luciano nato il 16 agosto
1940 a Pozzuolo, proprietario.

9) P.C. 2, foglio 1, mappale 516,
di mq. 1.820,
da espropriare mq. 30,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 30 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 1.007.325
L. 1.007.325 - 40% = lire 604.395
(euro 312,14)

Ditta catastale: Accessorio comune ad Enti Rurali

10) P.C. -, foglio 1, mappale 239, (sub. Part. 0 -
unit. 240)
da espropriare mq. 15,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 15 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 503.663
L. 503.663 - 40% = lire 302.198
(euro 156,07)

P.C. 202, foglio 1, mappale 240,
da espropriare mq. 50,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 50 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 1.678.875
L. 1.678.875 - 40% = lire 1.007.325
(euro 520,23)

Ditta catastale: Codromaz Renzo nato il 19 maggio
1929 a Prepotto, proprietario.

11) P.C. 7446, foglio 1, mappale 335,
di mq. 2.240,
da espropriare mq. 80,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5

1/2 x mq. 80 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 2.686.200
L. 2.686.200 - 40% = lire 1.611.720
(euro 832,383)

Ditta catastale: Menazzi Franco nato il 16 agosto
1940 a Pozzuolo, proprietario.

12) P.C. 1000381, foglio 1, mappale 280,
da espropriare mq. 55,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 55 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 1.846.763
L. 1.846.763 - 40% = lire 1.108.058
(euro 572,26)

Ditta catastale: Ceschia Giordano nato il 17 agosto
1931 a Pradamano, proprietario.

13) P.C. 620, foglio 1, mappale 236 e 334,
da espropriare mq. 15,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 15 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 503.663
L. 503.663 - 40% = lire 302.198
(euro 156,07)

Ditta catastale: Duca Savino nato il 2 aprile 1923 a
Pozzuolo, propr. per 1/2; Pozzo Silvia nata il 27 marzo
1930 a Pozzuolo, propr. per 1/2.

14) P.C. 815, foglio 1, mappale 417 (sub. 1, 2),
da espropriare mq. 15,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 15 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 503.663
L. 503.663 - 40% = lire 302.198
(euro 156,07)

P.C. 6055, foglio 1, mappale 416,
da espropriare mq. 15,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 15 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 503.663
L. 503.663 - 40% = lire 302.198
(euro 156,07)

Ditta catastale: Pozzo Vittorino nato il 21 marzo
1937 a Pozzuolo, proprietario.

15) P.C. 1291, foglio 1, mappale 452,
da espropriare mq. 60,
in natura: banchina stradale,
indennità: R.D.: L./mq. 15,5
1/2 x mq. 60 x (valore venale L./mq. 67.000 + 10 x
R.D. L./mq. 15,5) = L. 2.014.650
L. 2.014.650 - 40% = lire 1.208.790
(euro 624,28)

Ditta catastale: Della Vedova Ferruccio nato il 6 gennaio 1945 a Pozzuolo, proprietario.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 13 agosto 2001

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 13 agosto 2001, n. EST. 876-D/ESP/4527. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli

1) P.C. 10231, foglio 1, mappale 252, di mq. 760, da espropriare mq. 5, in natura: banchina, indennità: L./mq. 1.700 x mq. 5 = lire 8.500 (euro 4,38)

P.C. 1000429, foglio 1, mappale 251, da espropriare mq. 20, in natura: banchina stradale, indennità: L./mq. 1.700 x mq. 20 = lire 34.000 (euro 17,55)

Ditta catastale: Gobbato Daniele nato il 3 febbraio 1962 a Codroipo, propr. per 1/2; Rosso Silvana nata il 17 aprile 1962 a Monza, propr. per 1/2.

2) P.C. -, foglio 1, mappale 370, da espropriare mq. 35, in natura: banchina stradale,

indennità: L./mq. 1.700 x mq. 35 = lire 59.500 (euro 30,72)

Ditta catastale: Sartori Virgilio nato il 19 gennaio 1933 a Pozzuolo, proprietario.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 13 agosto 2001

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 13 agosto 2001, n. EST. 877-D/ESP/4527. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis.

1) P.C. 10651, foglio 5, mappale 479, di mq. 1.080, da asservire mq. 95, in natura: strada privata, indennità: R.D.: L./mq. 15,5 1/2 x mq. 95 x (valore venale L./mq. 16.750 + 10 x R.D. L./mq. 15,5) = L. 802.988 L. 802.988 - 40% = lire 481.793 (euro 248,82)

Ditta catastale: Portarena Bruna nata il 19 aprile 1951 a Udine, propr. per 1/2.

2) P.C. 1647, foglio 1, mappale 369, di mq. 640, da asservire mq. 55, in natura: strada privata, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 55 \times (\text{valore venale L./mq. } 16.750 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 464.888$
 $\text{L. } 464.888 - 40\% =$ lire 278.933
 (euro 144,05)

Ditta catastale: Sartori Assunta nata il 15 agosto 1940 a Pozzuolo del Friuli, propr. (sub. 1, 3); Sartori Livio nato il 14 febbraio 1936 a Pozzuolo del Friuli, propr. (sub. 2, 4).

3) P.C. -, foglio 1, mappale 370, di mq. 830, da asservire mq. 65, in natura: strada privata, indennità: R.D.: L./mq. 15,5
 $1/2 \times \text{mq. } 65 \times (\text{valore venale L./mq. } 16.750 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15,5) = \text{L. } 549.413$
 $\text{L. } 549.413 - 40\% =$ lire 329.648
 (euro 170,24)

Ditta catastale: Sartori Virgilio, nato il 19 gennaio 1933 a Pozzuolo del Friuli, propr.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 13 agosto 2001

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 13 agosto 2001, n. EST. 878-D/ESP/4527 (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di fognatura, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'8° lotto della fognatura nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine

1) P.C. 1, foglio 5, mappale 6, di mq. 950, da asservire mq. 240, in natura: strada privata asfaltata, indennità: L./mq. $1.125 \times \text{mq. } 240 =$ lire 270.000
 (euro 139,44)

Ditta catastale: Strada - Area di Enti Urbani: Spizzamiglio Odilla Rosa nata il 22 dicembre 1948 a Palmanna, Spizzamiglio Aldo nato il 27 marzo 1912 a Pavia di Udine; Tosoratti Ester nata il 27 marzo 1914 a Santa Maria la Longa. (mapp. 615); Riccardi Amedeo nato l'11 aprile 1948 a Udine, Floreani Norina nata il 20 maggio 1919 a Premariacco, (mapp. 616); Reggi Roberto nato il 16 novembre 1958 a Udine, Saccardo Raffaella nata l'1 giugno 1961 a Udine (mapp. 617); Chizzini Luigi nato l'8 dicembre 1948 a Udine, Cappelletti Graziella nata il 2 maggio 1951 a Udine (mapp. 618); Castellan Silvano nato il 12 maggio 1936 a S. Giorgio della Richinvelda, Iuretigh Marialuisa nata il 2 luglio 1939 a Udine (mapp. 619); De Paoli Luciano nato il 20 gennaio 1945 a Pasian di Prato, Specogna Loredana nata il 3 maggio 1946 a Udine (mapp. 620); Contursi Vincenzo nato il 14 settembre 1933 a Napoli, Thoren Asta Viola nata il 20 maggio 1937 a Ostersund (Svezia) (mapp. 621); Ridolfo Giorgio nato il 6 gennaio 1954 a Coll. di M.te Albano, Mauro Daniela nata il 2 giugno 1958 a Udine (mapp. 625); Valle Giuseppe nato l'8 agosto 1946 a Ovaro, Dunic Rajka nata il 16 marzo 1948 a Zara (Yugoslavia) (mapp. 626); Troppina Denis nato l'11 novembre 1961 a Udine, Cian Ornella nata il 4 maggio 1963 a Gorizia (mapp. 627); Troppina Umberto nato il 24 settembre 1934 a Bicinicco, Burlon Mercedes nato il 26 novembre 1935 a Bicinicco (mapp. 628); Troppina Vittorino nato il 12 maggio 1933 a Bicinicco (mapp. 629).

2) P.C. 6480, foglio 5, mappale 359, di mq. 4.350, da asservire mq. 230, in natura: strada privata inghiajata, indennità: L./mq. $1.125 \times \text{mq. } 230 =$ lire 258.750
 (euro 133,63)

Ditta catastale: Balbusso Sebastiano nato il 16 novembre 1929 a Pozzuolo del Friuli.

ca non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;
- j) per mancata iscrizione dell'azienda faunistico-venatoria al REA presso la Camera di Commercio, entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 agosto 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 24 agosto 2001, n. 390.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Braidacurti» in Sesto al Reghena.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 30 aprile 2001 dal sig. Locatelli Alessio, nato a Pordenone il 16 luglio 1969, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata Braidacurti;

VISTO il verbale di data 2 agosto 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata Braidacurti, avente una superficie di ettari 255.42.21, insiti nella Riserva di caccia di Sesto al Reghena e Chions;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Braidacurti, di tipo associativo, con sede legale nel comune di Sesto al Reghena, loc. Braidacurti, legalmente rappresentata dal sig. Locatelli Alessio, nato a Pordenone il 16 luglio 1969.

2. Il Comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 255.42.21 dei quali 249.10.46 di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 5 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione

del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 249.10.46, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;
- j) se l'azienda faunistico-venatoria non risulta iscritta, entro un anno dalla presente autorizzazione, al REA presso la C.C.I.A.A.

6. L'autorizzazione decade se:


- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 agosto 2001

FABBRO

Allegato



DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 24 agosto 2001, n. 391.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Ai Boschi GO 1» in San Canzian d'Isonzo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 11 aprile 2001 dal sig. Brusa Vittorio, nato a Torviscosa (Udine) il 26 novembre 1953, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata Ai Boschi GO 1;

VISTO il verbale di data 9 agosto 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata Ai Boschi GO 1, avente una superficie di ettari 473.93.21, insiti nella Riserva di caccia di S. Canzian d'Isonzo, Staranzano;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Ai Boschi GO 1, di tipo individuale, con sede legale nel Comune di S. Canzian d'Isonzo, via Molino Rondon, 3, legalmente rappresentata dal sig. Brusa Vittorio, nato a Torviscosa (Udine) il 26 novembre 1953.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 473.93.21 di cui 458.11.77 di territorio agro-silvo-pastorale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 15 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante

dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 458.11.77, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appostiti registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

6. L'autorizzazione decade se:


- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 24 agosto 2001

FABBRO

I



DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 agosto 2001, n. 392.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Madrismo di Varmo UD 28» in Madrisio di Varmo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 30 aprile 2001 dal sig. Ancillotto Enrico, nato a Treviso il 23 gennaio 1932, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata Madrisio di Varmo UD 28;

VISTO il verbale di data 8 agosto 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata Madrisio di Varmo UD 28, avente una superficie di ettari 281.14.40, insiti nelle Riserve di caccia di Varmo e Morsano al Tagliamento;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Madrisio di Varmo UD 28, di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Madrisio di Varmo, via Santa Rade-gonda, 9, legalmente rappresentata dal sig. Ancillotto Enrico, nato a Treviso il 23 gennaio 1932.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 281.14.40.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 11 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione

del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 280.10.70, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.


6. L'autorizzazione decade se:

- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 27 agosto 2001

FABBRO



DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 agosto 2001, n. 393.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10 comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2011 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale denominata «Valle Noghera» nella Riserva di caccia di Grado.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 24 aprile 2001 dal sig. Genovese Nello, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 12 novembre 1959, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria denominata Valle Noghera;

VISTO il verbale di data 23 agosto 2001 predisposto dal Responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata Valle Noghera, avente una superficie di ettari 195.93.73, insiti nella Riserva di caccia di Grado;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Valle Noghera, di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Grado, canale di Morgo, 10, legalmente rappresentata dal sig. Genovese Nello, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 12 novembre 1959.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 195.93.73 di cui 195.27.23 ettari di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 4 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto

dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 195.27.23, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.


6. L'autorizzazione decade se:

- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 27 agosto 2001

FABBRO



DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 agosto 2001, n. 394.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Cà Aussa» in Terzo di Aquileia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 11 aprile 2001 dal sig. Maule Giuliano, nato a Gambellara (Vicenza) l'8 febbraio 1949, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata Cà Aussa;

VISTO il verbale di data 24 agosto 2001 predisposto dal Responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata Cà Aussa, avente una superficie di ettari 551.29.03, insiti nella Riserva di caccia di Terzo di Aquileia;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Cà Aussa, di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Terzo di Aquileia, via Case Sparse, 9, legalmente rappresentata dal sig. Maule Giuliano, nato a Gambellara (Vicenza) l'8 febbraio 1949.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 551.29.03, di cui 1.67.63 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 18 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta re-

gionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'Azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 544.46.17, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'Azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'Azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;
- j) per mancata iscrizione dell'azienda faunistico-venatoria alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 27 agosto 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 28 agosto 2001, n. 395.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «La Muzzanella» in Marano Lagunare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 27 aprile 2001 dal sig. Locatelli Alessio, nato a Pordenone il 16 luglio 1969, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata La Muzzanella;

VISTO il verbale di data 23 agosto 2001 predisposto dal Responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata La Muzzanella, avente una superficie di ettari 872.83.02, insiti nelle Riserve di caccia di Carlino, Muzzana, Marano Lagunare;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria La Muzzanella, di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Marano Lagunare, loc. Manneral, legalmente rappresentata dal sig. Locatelli Alessio, nato a Pordenone il 16 luglio 1969.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 872.83.02, di cui 1.74.90 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 19 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione

del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 859.40.31, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;
- j) per mancata iscrizione dell'azienda faunistico-venatoria alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, entro un anno dalla data del presente decreto.


6. L'autorizzazione decade se:

- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 28 agosto 2001

Allegato



DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 28 agosto 2001, n. 396.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo denominata «Giarine» in Fogliano Redipuglia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 27 aprile 2001 dal sig. Cosolo Tommaso, nato a Trieste l'1 giugno 1941, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata Giarine;

VISTO il verbale di data 23 agosto 2001 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Giorgio Peresson con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata Giarine, avente una superficie di ettari 156.53.15, insiti nella Riserva di caccia di Fogliano-Redipuglia, S. Pier d'Isonzo, Villesse e Gradisca d'Isonzo;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria Giarine, di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Fogliano di Redipuglia, via dei Campi, 6, legalmente rappresentata dal sig. Cosolo Tommaso, nato a Trieste l'1 giugno 1941.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 156.53.15.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 4 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione

del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
- b) se l'Azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 153.85.16, a spazi naturali permanenti;
- c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
- d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
- e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
- g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
- h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
- i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

6. L'autorizzazione decade se:


- a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
- b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
- c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 28 agosto 2001

FABBRO

Allagato



DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA, DELLA
COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione della società «Cooperativa fra pescivendoli piccola società cooperativa a r.l.» di Trieste.

Con decreto assessorile del 17 settembre 2001, la società «Cooperativa fra pescivendoli piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste è stata trasferita dalla sezione consumo alla sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

Iscrizione della società cooperativa «Micooperi 2000 - società cooperativa a r.l.» di Cervignano del Friuli al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 17 settembre 2001, è stata iscritta al Registro regionale delle cooperative, sezione produzione e lavoro, la società cooperativa «Micooperi 2000 - società cooperativa a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli.

Iscrizione della società cooperativa «La Margherita società cooperativa sociale a r.l.» di Magnano in Riviera nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 17 settembre 2001, la società cooperativa «La Margherita società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Magnano in Riviera, è stata iscritta nell'Albo regionale delle cooperative sociali, alla sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) ed alla sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 54 del 3 agosto 2001 il Comune di Azzano Decimo ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 44 del 24 aprile 2001 il Comune di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Goetta».

Con deliberazione consiliare n. 47 del 19 luglio 2001, il Comune di Cordenons ha accolto l'osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Goetta», ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano di Recupero n. 3 di San Carlo.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 26 luglio 2001, il Comune di Pordenone ha respinto le opposizioni ed accolto l'osservazione alla variante n. 1 del Piano di Recupero n. 3 di San Carlo, ha inoltre respinto il parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale in ordine al P.R., confermando le scelte operate in sede di adozione, ed ha pertanto approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Socchieve. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 19 luglio 2001 il Comune di Socchieve ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Barcola. Il pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 13 luglio 2001.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente
dott. Eduardo Tammaro - Consigliere
dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Barcola con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 14.47 del vecchio catastale numero 818, ora identificato dalla pcc. 1600, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Severino Stantic nato a Gorizia il 30 gennaio 1932, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 16 agosto 2001;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. m. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° marzo 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazione o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 13 luglio 2001

IL PRESIDENTE: Sammartano

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITA' EUROPEE**

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 203
dell'1 settembre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2001.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e le Province autonome di Trento e Bolzano. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari del 28 agosto 2001 con il quale si consente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione nella campagna vitivinicola 2001-2002, tra le altre, nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

AGENZIE DELLE ENTRATE

DECRETO 5 luglio 2001.

Attivazione degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate di data 5 luglio 2001 con il quale si dispone l'attivazione, tra gli altri, degli uffici a Pordenone e Trieste.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
TOLMEZZO
(Udine)

**Avviso di acquisizione dei sedimenti - FIO 83 sub 7
- Viabilità forestale di servizio «Pieltnis-Novarza»
in Comune di Sauris.**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Sauris

1.	Nigris Aurelia fu Aurelio	propr.	38/400
	Nigris Caterina Luisa fu Aurelio	propr.	38/400
	Nigris Giuseppe nato ad Ampezzo il 13 ottobre 1924	propr.	143/400
	Nigris Luigi nato ad Ampezzo il 12 ottobre 1928	propr.	181/400

Descrizione catastale

Foglio 14, mappale n. 26 qualità: bosco alto	di	mq.	708
Foglio 14, mappale n. 29 qualità: bosco alto	di	mq.	345
Foglio 14, mappale n. 31 qualità: bosco alto	di	mq.	1151
Superficie da acquisire:		mq.	2204
Valore stimato del sedime		lire	4.015.412
		pari a euro	2.073,79

2.	Nigris Aurelia fu Aurelio	propr.	2/20
	Nigris Caterina Luisa fu Aurelio	propr.	2/20

Nigris Giuseppe
nato ad Ampezzo
il 13 ottobre 1924 propr. 7/20

Nigris Luigi
nato ad Ampezzo
il 12 ottobre 1928 propr. 9/20

Descrizione catastale

Foglio 14 mappale n. 36
qualità: bosco alto di mq. 350

Foglio 14 mappale n. 41
qualità: bosco alto di mq. 824

Foglio 14 mappale n. 43
qualità: bosco alto di mq. 513

Foglio 14 mappale n. 45
qualità: bosco alto di mq. 25

Superficie da acquisire: mq. 1712

Foglio 14 mappale n. 34
qualità: bosco alto di mq. 72

Foglio 14 mappale n. 39
qualità: bosco alto di mq. 187

Superficie da acquisire: mq. 259

Totale superficie da acquisire mq. 1971

Valore stimato del sedime lire 3.590.916
pari a euro 1.854,55

Tolmezzo, 17 settembre 2001

IL DIRETTORE: dott. Isidoro Barzan

COMUNE DI OVARO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di gasolio da riscaldamento per vari immobili comunali.

Il Comune di Ovaro comunica - ai soli fini di pubblicità notizia - che è stata indetta asta pubblica il giorno martedì 16 ottobre 2001 per l'affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per vari immobili comunali.

Chiunque, fosse interessato a partecipare all'asta, potrà richiedere copia del bando di gara e del Capitolato d'appalto, nonché ulteriori informazioni rivolgendosi

si all'Ufficio di Segreteria comunale tel. 0433-67438, fax 0433-67636.

Ovaro, lì 24 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO:
Mauro Collinassi

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Area compresa tra le vie IX Giugno, Ceriani, Desenibus e Bixio.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 si rende noto che con delibera consiliare n. 5/25 del 2 aprile 2001, il Comune di Monfalcone ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del comparto fra le vie IX Giugno, Ceriani, Desenibus e Bixio.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Monfalcone, 12 settembre 2001

IL DIRIGENTE SERVIZIO 5°:
arch. Giorgio Trevisani

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Modifiche di alcuni articoli dello Statuto comunale.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 17 maggio 2001 approvata dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta dell'1 agosto 2001 con decreto prot. 25746/2001 - n. reg. 3153 sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 72 del 26 ottobre 2000, esecutiva.

Testo vigente

Art. 4

Territorio e sede comunale

1.

2.

3.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sala consiliare comunale. Per particolari circostanze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa determinazione motivata del Sindaco ed adeguata informazione alla popolazione.

5.

Nuovo testo

Art. 4

Territorio e sede comunale

1.

2.

3.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sala consiliare comunale. Per particolari circostanze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa determinazione motivata del Presidente assunta di concerto con il Sindaco ed adeguata informazione alla popolazione.

5.

Testo vigente

Art. 11

Gruppi consiliari

1.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Nuovo testo

Art. 11

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1.

2. La conferenza dei capigruppo è composta dai soggetti indicati al comma precedente e dal Sindaco o suo delegato.

3. (comma introdotto a integrazione) - Il regola-

mento determina le attribuzioni della conferenza dei capigruppo e ne disciplina il funzionamento.

Testo vigente

Art. 13

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma dell'articolo 29.

2. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio comunale, ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annunzia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni in conformità al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

3. Egli presiede la conferenza dei capigruppo.

Nuovo testo

Art. 13

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella I riunione dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il Presidente.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio comunale, ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annunzia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni in conformità al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

4. Egli convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

5. Il Presidente può essere revocato per gravi violazioni ed omissioni, sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica ovvero su proposta del Sindaco. La deliberazione di revoca è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nuovo testo

Art. 13 bis

Consigliere anziano (articolo introdotto ad integrazione)

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha

conseguito alle elezioni la cifra elettorale più alta sommando ai voti di lista i voti di preferenza.

2. Il Consigliere anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

3. In caso di assenza od impedimento anche del Consigliere anziano, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere cui spetta per legge la qualifica di Consigliere anziano con esclusione dei componenti la Giunta.

Testo vigente

Art. 16

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta, nel rispetto dei termini del Regolamento, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

2.

3. La I seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione stessa.

4.

Nuovo testo

Art. 16

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta, nel rispetto dei termini del Regolamento, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

2.

3. La I seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Consigliere anziano entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione stessa. La medesima è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.

4.

Testo vigente

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente sentita la conferenza dei capigruppo.

Nuovo testo

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno e dei lavori sono predisposti dal Presidente sentita la conferenza dei Capigruppo secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal Sindaco in attuazione della legge o della programmazione comunale.

Monteale Valcellina, 12 settembre 2001

IL SINDACO:

Nevio Alzetta

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.

DIREZIONE TRIVENETO

ESERCIZIO DI TRIESTE

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nei Comuni di Codroipo e di Sedegliano.

A seguito di domanda presentata in data 16 agosto 1999, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2264/TDE-UD/1671 emesso il 24 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: tre tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, nei Comuni di Codroipo e Sedegliano.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Venzone.

A seguito di domanda presentata in data 6 giugno 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2265/TDE-UD/1737 emesso il 24 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Cava Ghiaia (a palo), in Comune di Venzone.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Pavia di Udine.

A seguito di domanda presentata in data 14 giugno 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2266/TDE-UD/1738 emesso il 24 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo,

cabina Tecnomaster, in Comune di Pavia di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Udine.

A seguito di domanda presentata in data 21 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2267/TDE-UD/1744 emesso il 24 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Palazzo delle Professioni, in Comune di Udine.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Ovaro.

A seguito di domanda presentata in data 14 agosto 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2268/TDE-UD/1753 emesso il 24 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: rifacimento due tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Muina Sez. - Sostegno n. 54» e «Sostegno n. 85 - Sostegno n. 95», in Comune di Ovaro.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Tarvisio.

A seguito di domanda presentata in data 8 febbraio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2269/TDE-UD/1717 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizza-

zione a costruire ed esercire l'elettrodotto: derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina via Plezzut, in Comune di Tarvisio.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Buia.

A seguito di domanda presentata in data 26 aprile 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2270/TDE-UD/1729 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Smei, in Comune di Buia.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Gemona del Friuli.

A seguito di domanda presentata in data 9 maggio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2271/TDE-UD/1731 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «Sostegno n. 9 - cab. via Turbina - cab. via Cavazzo - cab. C.li Manin - cab. Forestale», in Comune di Gemona del Friuli.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Gonars.

A seguito di domanda presentata in data 16 maggio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2272/TDE-UD/1732 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizza-

zione a costruire ed esercire l'elettrodotto: collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina P.I.P. Gonars, con raccordo per cabina Cava Beton, in Comune di Gonars.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nei Comuni di Ovaro e Prato Carnico.

A seguito di domanda presentata in data 2 giugno 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2273/TDE-UD/1736 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «C.P. Ovaro - cab. C.le Croce - cab. Sostasio Centrale», nei Comuni di Ovaro e Prato Carnico.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nei Comuni di Ruda e Campolongo al Torre.

A seguito di domanda presentata in data 25 luglio 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2274/TDE-UD/1748 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizzazione a costruire ed esercire l'elettrodotto: tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Perteole Caserme - cab. via Udine», nei Comuni di Ruda e Campolongo al Torre.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel Comune di Pagnacco.

A seguito di domanda presentata in data 16 giugno 2000, con decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine n. 2275/TDE-UD/1757 emesso il 28 agosto 2001, è stata concessa all'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste l'autorizza-

zione a costruire ed esercire l'elettrodotto: derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per cabina Braida Colombatti, in Comune di Pagnacco.

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Le eventuali espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto.

per E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.:
Paolo Callegari

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 23 agosto 2001, n. 223. Ditta: Autodemolizioni Mozzon S.n.c. di Zoppola. Progetto di variante dell'impianto di autorottamazione: approvazione e autorizzazione alla realizzazione delle opere.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/1962 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres.

dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che attualmente la Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c. di Zoppola è titolare di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e loro parti, sito in Comune di Zoppola, via Pontebbana n. 10, su area catastalmente censita al Foglio 34, mappali n. 384-388-391-393-182;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 12 del 5 marzo 1992, di approvazione del progetto ed autorizzazione all'adeguamento e gestione di un centro di autodemolizione e rottamazione veicoli, nonché di nomina del collaudatore, ing. Paolo Rosa Fauzza;

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 29 del 3 maggio 1993, di approvazione di una variante progettuale relativa al citato centro e di parziale modifica del decreto n. 12/1992;

- licenza del Sindaco di Zoppola prot. n. 8719 del 3 luglio 1996;

- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1999/1225 esecutiva il 16 giugno 1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA l'istanza della Ditta Autodemolizioni Mozzon S.n.c. di Zoppola, pervenuta il 15 febbraio 2001 e la successiva integrazione pervenuta il 23 maggio 2001 e assunta al prot. di questo Ente al n. 26234 del 25 maggio 2001, di approvazione e realizzazione di un progetto di variante non sostanziale relativo al centro in argomento riguardante la costruzione di una capannone da adibire all'attività del centro stesso;

DATO ATTO che la variante progettuale, predisposta dallo Studio tecnico Pighin & C. di Zoppola, a firma del geom. Alberto Pighin, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Tav. 1 (pianta);
- Tav. 2 (piante - prospetti e sezione);

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987 e che con nota prot. n. 19155 del 10 aprile 2001 è stato avviato il relativo procedimento, interessando il Comune di Zoppola, l'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Pordenone e l'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» per eventuali osservazioni;

VISTA la nota dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 4 luglio 2001, prot. n. 20945/ISP., pervenuta il 9 luglio 2001 prot. n. 32889,

con la quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza;

VISTE le osservazioni dell'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Pordenone, di cui al verbale del 12 luglio 2001 agli atti del Servizio tutela ambientale della Provincia: «Parere favorevole. Si evidenzia che in fase di richiesta di autorizzazioni allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali vengano indicati i rifiuti liquidi presenti presso il centro ed in particolare quelli che potrebbero essere solubili o miscibili nelle acque di lavaggio dei piazzali stessi, nonché l'installazione di un dispositivo atto ad intercettare la condotta di scarico delle acque sopra citate nel caso di sversamenti accidentali dei rifiuti indicati»;

DATO ATTO che il Comune di Zoppola non ha inviato osservazioni in merito;

DATO ATTO che l'osservazione formulata dall'A.R.P.A. riguarda l'autorizzazione allo scarico dell'impianto, e pertanto sarà eventualmente recepita dal relativo provvedimento;

DATO ATTO che, la Ditta Autodemolizioni Mozzon S.n.c. ha comunicato con nota pervenuta il 23 maggio 2001 e assunta al prot. 26234, di aver inoltrato richiesta al Comune di Zoppola per la concessione edilizia del capannone in argomento;

VISTO il certificato, agli atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 20 agosto 2001 con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, le opere della variante sopradescritta, sono soggette a collaudo;

RITENUTO approvabile il progetto di variante ed autorizzabile la realizzazione delle opere in argomento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante, nelle premesse descritte, di cui all'istanza pervenuta il 15 febbraio 2001 e perfezionata il 23 maggio 2001, presentata dalla Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c. con sede a Zoppola, via Pontebbana n. 10, su area catastalmente censita al Foglio 34, mappali n. 384-388-391-393-182.

2. Di autorizzare la Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c. all'esecuzione delle opere della variante di cui al precedente punto 1.

3. Di stabilire che:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il

nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Zoppola, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di Prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone;

- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.

4. Di confermare, per opere del progetto di variante di cui al punto 1., il collaudatore nominato con decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 12 del 5 marzo 1992 ing. Rosa Fauzza Paolo, nato il 13 gennaio 1931, con recapito a Pordenone, via L. Sturzo n. 1, iscritto al n. 215 dell'elenco dei collaudatori di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46;

Il collaudatore non deve essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

5. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

6. Di stabilire che la Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c. dovrà tenere costantemente informato il Collaudatore dell'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultimo provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

7. L'esercizio della variante progettuale di cui al punto 1, sarà soggetto a specifica autorizzazione a norma dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

8. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

9. La Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

10. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

11. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

12. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

13. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

14. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Autodemolizione Mozzon S.n.c., e inviato al Comune di Zoppola, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone ed al collaudatore ing. Paolo Rosa Fauzza.

15. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

16. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di neurologia riservato al personale beneficiario della legge 29 dicembre 2000 n. 401.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 330 dell'11 aprile 2001 esecutiva ai sensi di legge è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex primo livello)
- disciplina: neurologia
- posti n. 1

Il concorso pubblico è riservato al personale beneficiario dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000 n. 401.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 2000 n. 401 l'aver prestato servizio nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge (23 gennaio 2001), per un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi a titolo di incarico provvisorio, anche in carenza della specializzazione conferito ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma della legge 20 maggio n. 207.

Il possesso della sola specializzazione nella disciplina, in carenza dell'anzianità di servizio, non dà titolo alla riserva di cui al presente bando.

- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove di esame:

- a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
 - 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi

dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

- 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
- 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza,
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i Servizi Sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato,
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 20.000, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000;
- certificato attestante l'eventuale possesso della specializzazione;
- certificazione attestante il servizio, nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge, per un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi a titolo di incarico provvisorio conferito ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma della legge 20 maggio 1985 n. 207 nella disciplina a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'atte-

stato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia

autenticata ai sensi di legge, ovvero auto certificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere auto certificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà auto certificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o auto certificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di

non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o auto certificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestatato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica

di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (tel. 0432.553029/30) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

...l..... sottoscritt...(a).....

CHIEDE

di essere ammess..... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia bandito il con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat..... a il
- di risiedere in, via n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il presso (Università) (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il presso (Università) (b);
 - di essere iscritt..... all'Ordine dei medici di
 - di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di conseguita presso l'Università di (b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguenti Pubbliche amministrazioni: (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria:
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig.
via n.
telefono n.
c.a.p. città

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente (e)

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data,

.....
(firma autografa e non autenticata)

* Nota Bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti,
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI
TRIESTE - E.Z.I.T.
TRIESTE

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di funzionario con profilo professionale funzionario ingegnere.

Art. 1

Posto a concorso

E' indetto un concorso per esami per la copertura di un posto di funzionario, con profilo professionale funzionario ingegnere, nel ruolo unico del personale dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i dipendenti dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di consigliere di almeno cinque anni, nonché del diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria edile o in ingegneria per l'ambiente e il territorio o in architettura.

Sono altresì ammessi al concorso candidati, già in servizio presso enti locali in qualifica dirigenziale, ovvero, presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, comprese istituzioni universitarie e presso enti pubblici non economici, provenienti dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso, a seguito concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso nonché del diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria edile o in ingegneria per l'ambiente e il territorio o in architettura.

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello sopra indicato, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'articolo 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità.

Per l'ammissione al concorso è richiesta inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) idoneità fisica all'impiego. L'Ente per la Zona Industriale di Trieste ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

I cittadini di altri Stati dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono essere assunti presso l'Ente per la Zona Industriale di Trieste coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono altresì essere assunti presso l'Ente per la Zona Industriale di Trieste coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'Ente per la Zona Industriale di Trieste, in conformità alla legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 3

*Presentazione della domanda di ammissione
Termini e modalità*

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritta ed indirizzata all'Ente

per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T. via Caboto n. 14 - 34147 Trieste, dev'essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - Concorsi ed esami.

La presentazione diretta può essere effettuata all'Ente per la Zona Industriale di Trieste, presso l'Ufficio segreteria, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì e giovedì: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite all'Ente per la Zona Industriale di Trieste a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di cui al primo comma. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine di scadenza per la presentazione ovvero per la spedizione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato al giorno non festivo immediatamente seguente.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall'articolo 20 della medesima legge, allegando, in originale o in copia autentica, idonea certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente.

L'Ente per la Zona Industriale di Trieste non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

*Inammissibilità della domanda ed
esclusione dal concorso
Regolarizzazione delle domande
con dichiarazioni rese in modo parziale o omesse*

Non sono ammissibili le domande presentate o spedite oltre il termine indicato al primo comma del precedente articolo 3, nonché quelle prive della firma del candidato.

E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni di cui allo schema allegato 1) al presente bando siano rese in modo parziale od omesse. In tali casi l'Ente per la Zona Industriale di Trieste

concede al candidato il termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dal concorso dell'interessato. La richiesta di regolarizzazione verrà inoltrata a mezzo lettera raccomandata.

L'Ente per la Zona Industriale di Trieste, con provvedimento motivato del proprio Comitato esecutivo, dispone in qualsiasi momento della procedura concorsuale l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con deliberazione del Consiglio direttivo ovvero, se delegato, del Comitato esecutivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 128 del Regolamento giuridico ed economico del personale dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 22 del predetto Regolamento la commissione giudicatrice è composta da dipendenti dell'Ente con qualifica funzionale non inferiore a quella del posto messo a concorso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima e da esperti estranei all'Ente per la Zona Industriale di Trieste.

Non possono far parte della commissione giudicatrice di cui al comma precedente coloro che siano componenti degli Organi deliberanti dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Ai componenti della commissione giudicatrice estranei all'Ente per la Zona Industriale di Trieste compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di lire 200.000 (duecentomila).

Art. 6

Svolgimento delle prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale, come indicato dal programma allegato 2) al presente bando. I voti attribuiti alle singole prove vengono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale s'intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della valutazione conseguita nella prova orale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai sin-

goli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il termine di quindici giorni decorre dalla data di consegna delle raccomandate, da parte dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste, al servizio postale.

L'Ente per la Zona Industriale di Trieste non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data in cui essa dovrà essere sostenuta.

Il termine di venti giorni decorre dalla data di consegna delle raccomandate, da parte dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste, al servizio postale.

L'Ente per la Zona Industriale di Trieste non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste e la firma di almeno un componente della commissione giudicatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

Il concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione giudicatrice o l'eventuale comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni sopra riportate ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 8

Preferenze a parità di valutazione

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Ente per la Zona Industriale di Trieste, via Caboto n. 14 - 34147 Trieste, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di effettuazione della predetta prova, i documenti in carta semplice - in originale o in copia autentica - attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda di ammissione al concorso.

A parità di merito i titoli di preferenza sono attribuiti a:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 18) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 19) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dalla minore età anagrafica.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in luogo dei documenti sopra indicati potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, su appositi moduli redatti dall'Ente per la Zona Industriale di Trieste. Resta salva, in quest'ultimo caso, la facoltà dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Si avvertono gli interessati che le dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Dai documenti prodotti o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà anche risultare che il requisito era posseduto alla data di scadenza utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9

Formazione ed approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è unica ed è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal precedente articolo 8.

Il Comitato esecutivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste approva la graduatoria degli idonei e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi a quello cui si riferisce il posto messo a concorso.

La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - Concorsi ed esami.

Art. 10

Trasparenza amministrativa

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

Gli adempimenti in materia sono affidati al segreta-

rio della commissione e sono svolti nella sede dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste in via Caboto, n. 14 a Trieste.

Art. 11

Assunzione in servizio

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, entro il termine fissato dall'Ente per la Zona Industriale di Trieste, che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, a presentare i documenti di cui al successivo articolo 12 ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Il candidato dichiarato vincitore sarà inoltre invitato a sottoscrivere, entro il medesimo termine, il contratto individuale di lavoro.

In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei termini di cui ai commi precedenti o in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste pronuncia la decadenza del candidato dalla graduatoria di merito.

Il rapporto di lavoro sarà regolato, oltre che dal predetto contratto, dal Regolamento giuridico ed economico del personale dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa regionale.

Si porta a conoscenza dei candidati che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705, la cessazione dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste è attualmente prevista alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 12

Presentazione dei documenti

Al fine della costituzione del rapporto di lavoro il vincitore del concorso dovrà presentare i sotto elencati documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere su apposito modulo predisposto dall'Ente per la Zona Industriale di Trieste, relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) possesso della cittadinanza italiana o di titolo che dà luogo all'equiparazione o possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godimento dei diritti politici. I cittadini degli altri Stati dell'Unione europea devono dichiarare di essere nel godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
 - c) possesso del diploma di laurea necessario per la

partecipazione al concorso, nonché della richiesta abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero dovrà essere allegata idonea certificazione che quest'ultimo sia stato riconosciuto equipollente, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'articolo 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

- d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare (per gli aspiranti all'impiego di sesso maschile);
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere su apposito modulo predisposto dall'Ente per la Zona Industriale di Trieste, dalla quale risulti che l'aspirante al posto non è stato collocato a riposo né ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, né ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- 3) per gli aspiranti al posto cittadini stranieri certificato generale del casellario giudiziale italiano, certificato dei carichi pendenti e certificati equipollenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Per i cittadini italiani l'Ente per la Zona Industriale di Trieste domanderà d'ufficio i certificati comprovanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti;

- 4) certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari (ovvero per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, dalla corrispondente autorità) del luogo di residenza o, per i militari, da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'esame sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

E' facoltà dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Gli aspiranti all'impiego già dipendenti di ruolo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste, dovranno presentare nello stesso termine dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere su apposito modulo predisposto dall'Ente per la Zona Industriale di Trieste attestante il possesso del diploma di laurea necessario per la partecipazione al concorso nonché della richiesta abilitazione all'esercizio della professione.

Gli aspiranti al posto possono produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, gli ori-

ginali o copia autentica dei documenti comprovanti gli stati, fatti e qualità personali di cui alle dichiarazioni medesime. In tal caso i certificati presentati, esclusi quelli attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazione, dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento dell'invito a presentare i documenti. Saranno ammessi anche certificati di data anteriore a sei mesi purchè l'aspirante al posto dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

E' comunque fatta salva la possibilità per l'Ente per la Zona Industriale di Trieste di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte.

Si avvertono inoltre gli interessati che le dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ente per la Zona Industriale di Trieste, via Caboto n. 14 - Trieste e trattati in una banca dati automatizzata al solo fine dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal concorso, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati.

I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento del concorso o in relazione all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Ciascun candidato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge n. 675/1996 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Trieste, 18 settembre 2001

Il Direttore:
Umberto Dallegno

ALLEGATO 1)

Schema di domanda

All'ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
via Caboto, 14
34147 Trieste

... I sottoscritt..... (a)

CHIEDE

di essere ammess..... al concorso per esami a n. 1 posto di funzionario con profilo professionale funzionario ingegnere.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- 1) di essere nat..... a prov il
- 2) di risiedere a, via, n.
- 3) di essere cittadino..... (b);
- 4) di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di

ovvero:

di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo (solo per i cittadini italiani);

- 5) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere degli stessi diritti per il seguente motivo (solo per i cittadini stranieri);
- 6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
- 7) di non aver mai riportato condanne penali.

In caso di condanne, indicare la data della sentenza, l'autorità emanante, il reato commesso e la pena comminata

La dichiarazione va resa anche per condanne condonate. Vanno inoltre indicati i provvedimenti penali a cui si sia stati sottoposti per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale

- 8) di non avere pendenze penali a proprio carico.
In caso di procedimenti penali in corso essi dovranno venire specificatamente dichiarati (citare gli estremi del procedimento nonché il reato per cui si procede)
- 9) di essere in possesso del seguente titolo di studio:conseguito il presso (c);
- 10) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di
- 11) di aver prestato servizio presso per la durata di anni nella qualifica di conseguita a seguito di (d);
- 12) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (e)
- 13) di essere fisicamente idone..... all'impiego al quale il concorso si riferisce;
- 14) di non essere stat..... destituit..... o dispensat..... o decadut..... dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; in caso contrario indicare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza
- 15) di non essere stat..... collocat..... a riposo né ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 né ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- 16) di aver diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo:

- 17) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap; (f)
- 18) di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- 19) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al concorso è il seguente:
- Sig.
via/piazza n.
c.a.p.
Città.....Provincia
telefono n.

Si impegna inoltre a comunicare all'Ente Zona industriale di Trieste le eventuali pendenze penali sopravvenute a proprio carico successivamente alla data della presente domanda.

Data.....

Firma.....

Note

- (a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile
- (b) indicare se cittadino italiano ovvero di altro Stato membro dell'Unione europea o italiano appartenente alla Repubblica
- (c) nel caso in cui il titolo sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà dichiarare inoltre di aver ottenuto il riconoscimento di equipollenza in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'articolo 332 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, indicando gli estremi della certificazione e l'autorità che l'ha rilasciata.
- (d) indicare se la qualifica è stata conseguita a seguito di concorso per esami o a seguito di concorso per titoli ed esami o, non ricorrendo una di tali ipotesi, specificare le modalità con cui è stata conseguita la qualifica;
- (e) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- (f) tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

ALLEGATO 2)

PROGRAMMA D'ESAME

Costituiscono oggetto delle due prove scritte le seguenti materie:

Prima prova scritta:

Svolgimento di un tema sugli argomenti della prova orale.

Seconda prova scritta a carattere teorico-pratico:

Redazione di un elaborato progettuale sugli argomenti indicati per la prova orale ai punti 1), 2), 3) e 4).

Prova orale:

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

- 1) Progettazione di opere stradali, ferroviarie e idrauliche.
- 2) Progettazione di opere edili e tecnologiche.
- 3) Progettazione urbanistica sovracomunale ed attuativa.
- 4) Calcolo strutturale.
- 5) Esecuzione di opere pubbliche (compilazione progetto, appalto, direzione lavori, contabilità e collaudo).
- 6) Legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici ed in materia urbanistico-edilizia.
- 7) Tecniche di rappresentazione grafica e cartografica con utilizzo di strumenti informatici.
- 8) Nozioni di legislazione ambientale.
- 9) Nozioni di legislazione relativa al regime dei suoli ed esproprio per pubblica utilità.
- 10) Nozioni sull'organizzazione di sistemi informativi territoriali e loro strumenti di gestione.
- 11) Compiti istituzionali di un Ente di sviluppo industriale nell'ambito della gestione del territorio.

Durante il colloquio si procederà altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

INFORMAZIONI

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, al Servizio ragioneria dell'Ente per la Zona industriale di Trieste - Via Caboto n. 14 Trieste, telefono 040-8988232/040-8988234.